

**GLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E
COMUNICATIVI AI FINI IVA
Black list - Intrastat**

Mercoledì 14 novembre 2012

ODCEC TORINO

A cura di Stefano Garelli

**COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
ALTRI ARGOMENTI**

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

- **Normativa istitutiva dell'obbligo:** Dl n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010;
- **Disposizioni di attuazione:** decreti Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, 27 luglio 2010 e 5 agosto 2010;
- **Scopo del nuovo adempimento:** contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali ("caroselli", "cartiere", etc.)
- **Paesi rientranti nelle Black List:**
 - Paesi di cui al **decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999**;
 - Paesi di cui al **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001**;

Non rilevano le deroghe contenute nel decreto del 21 novembre 2001 riguardo ad alcuni Paesi indicati nelle liste.

E' sufficiente che la controparte contrattuale dell'operatore economico italiano abbia sede, residenza o domicilio (in pratica, sia localizzata) in uno dei Paesi indicati dai due decreti citati.

COMUNICAZIONE BLACK LIST

Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 -Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **di importo superiore a euro 500**, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

COMUNICAZIONE BLACK LIST

Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 -Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Aspetti operativi:

- Il decreto è entrato in vigore il 2 marzo 2012 (giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale);
- Obbligo di comunicazione solo per le operazioni attive e passive di importo superiore a 500 euro;
- Servirà soprattutto nel caso di trasferte con documenti intestati all'impresa e nel caso di acquisti di software (via internet), di libri, riviste, cancelleria, etc.
- Ai fini della soglia dei 500 euro dovrebbe essere corretto ragionare in termini di operazione (laddove l'operazione è continuativa o periodica considerare i corrispettivi dovuti per l'anno solare considerato).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST **soggetti obbligati alla comunicazione**

Articolo 1, Dm 30 marzo 2010: “ I **soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto** comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni ... , effettuate **nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori ...**” Black List

Si tratta, quindi, di operazioni poste in essere tra **OPERATORI ECONOMICI**.

La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, p. 7, afferma che:

“Per quanto riguarda il **concetto di operatore economico** – vale a dire della controparte delle operazioni effettuate ovvero ricevute dal soggetto passivo IVA – si ritiene che possa essere definito tale **“chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica,** indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” ai sensi dell'art. 9, comma 1, della direttiva 2006/112/CE.”.

COMUNICAZIONE
DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
verifica dello status della controparte contrattuale

La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 afferma che:

“Ai fini della **verifica dello status** di operatore economico, nel senso anzidetto, si possono utilizzare come elementi probatori:

- l'eventuale **certificazione** o il **numero identificativo** rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati *black list* **attestanti lo svolgimento di un'attività economica** (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa,
- la **dichiarazione della controparte** attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica.”.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Soggetti obbligati

- **Operatori economici aventi sede in Italia:** imprese individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali, enti non commerciali che svolgono attività commerciale o agricola (limitatamente alle operazioni realizzate nell'ambito dell'attività commerciale o agricola), artisti e professionisti singoli o associati;
- **Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**
- **Operatori economici non residenti identificati ai fini Iva in Italia** a mezzo di rappresentante fiscale o in forma diretta (limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia; Circolare n. 53/E p. 9).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
CON PAESI BLACK LIST

Soggetti esonerati dall'obbligo

La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, p. 6, prevede l'esonero per i seguenti soggetti:

- **I contribuenti minimi** (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007);
- **I soggetti di cui alle nuove iniziative d'impresa e di lavoro autonomo** (articolo 13, legge n. 388/2000);

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni oggetto di comunicazione

Articolo 1, Dm 30 marzo 2010:

“1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori ...(Black List):

- a) cessioni di beni;
- b) prestazioni di servizi rese;
- c) acquisti di beni;
- d) prestazioni di servizi ricevute.”.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni oggetto di comunicazione

La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 conferma che **devono formare oggetto di comunicazione:**

- Le cessioni intracomunitarie di beni /acquisti intracomunitari di beni realizzati nei confronti della **posizione Iva comunitaria** di un soggetto localizzato in un Paese Black List (p. 13);
- Le operazioni realizzate nei confronti di una **stabile organizzazione** situata in un Paese NON Black List appartenente ad un soggetto localizzato in un Paese Black List (p. 13).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni oggetto di comunicazione

In base alla lettera della norma (“operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black List”) e alla Circolare n. 53/E è da ritenere che debbano essere **escluse dalla comunicazione** le operazioni nei confronti:

- delle posizioni Iva comunitarie in Paesi Black List (Lussemburgo, Principato di Monaco, Isola di Man) di soggetti localizzati in Paesi NON Black list (**confermato dalla Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta 1.4**);
- delle stabili organizzazioni in Paesi Black List di soggetti localizzati in Paesi NON Black List.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni oggetto di comunicazione

Prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di soggetti localizzati in Paesi Black List mediante stabili organizzazioni dell'impresa italiana all'estero.

Le operazioni in argomento devono essere segnalate:

- Sia nel caso in cui la stabile organizzazione dell'impresa italiana sia situata in un Paese Black List (Risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010);
- Sia nel caso in cui la stabile organizzazione dell'impresa italiana sia situata in un Paese NON Black List (Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.10).

E ciò in quanto il rapporto che lega la stabile organizzazione e la casa madre è un rapporto di trasparenza, nel senso che la prima costituisce un'articolazione della seconda e non un soggetto distinto dalla medesima.

NB: la stessa regola dovrebbe valere (obbligo di segnalazione) per le **prestazioni di servizi** poste in essere da una società italiana operante in Paese Black list **mediante una posizione Iva locale**, con addebito a soggetto di Paese black list. Ad esempio, impresa italiana che svolge lavori immobiliari in Lussemburgo a favore di operatore economico locale (tale Paese non prevede l'applicazione del reverse charge interno, obbligando il prestatore a identificarsi ai fini dell'Iva locale).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

competenza delle operazioni

Articolo 4, comma 2, Dm 30 marzo 2010:

“2. Nel modello di comunicazione sono incluse le **operazioni registrate o soggette a registrazione**, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento”.

La **Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010**, p. 18, afferma che:

“Tenuto conto della finalità del nuovo adempimento di contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, il **momento rilevante** per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la **data di registrazione – nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie** – delle operazioni realizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.”.

Confermato dalla **Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011**, risposta n. 2.1.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

competenza delle operazioni

La **Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010**, p. 18, afferma che:

“Per le **prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità** – che, come si è detto, sono incluse tra quelle oggetto di comunicazione a norma dell’art. 3 del D.M. 5 agosto 2010 e che non rientrano tra quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura – il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della **registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell’operatore economico.**

Anche nel caso di **acquisti di beni da San Marino senza addebito dell’imposta** l’operazione rileva, ai fini della comunicazione in esame, in base ai criteri sopra indicati, da riferire **all’autofattura** ovvero al documento ricevuto dall’operatore sammarinese integrato con l’indicazione dell’imposta.”.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

registrazione delle operazioni

Articolo 23 del Dpr n. 633/1972:

“Il contribuente **deve annotare entro quindici giorni** le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e **con riferimento alla data della loro emissione**, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21 devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.”.

Articolo 47 del Dl n. 331/1993:

“1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, **devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese**, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. **Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione**. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.”.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
CON PAESI BLACK LIST

registrazione delle operazioni

**Articolo 2216 (Contenuto del libro giornale) del
Codice Civile:**

“Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.”.

Articolo 22 del Dpr n. 600/1973:

“.... Le registrazioni nelle scritture cronologiche
devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
“

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

competenza delle operazioni

cessione di beni (1)	fatture immediate (da emettere nel giorno di consegna / spedizione della merce): mese / trimestre emissione della fattura
servizi rilevanti ai fini Iva resi	mese / trimestre emissione della fattura (la fattura, per i servizi generici resi a soggetti di altro Paese Ue deve essere emessa alla data di ultimazione della prestazione / maturazione del corrispettivo oppure, se antecedente, data incasso parziale o totale del corrispettivo (limitatamente all'importo incassato); per gli altri servizi (servizi in deroga considerati effettuati in Italia) la fattura deve essere emessa, al più tardi, alla data di incasso del corrispettivo)
servizi rilevanti ai fini Iva ricevuti	mese / trimestre di numerazione e integrazione della fattura estera o di emissione dell'autofattura (per i servizi generici resi da fornitore di altro Paese Ue, occorre numerare e integrare la fattura estera; valgono le regole degli articoli 46 e 47 del Dl n. 331/1993; per i servizi generici resi da fornitore di Paese extra Ue occorre emettere autofattura alla data di ultimazione / maturazione dei corrispettivi oppure, se antecedente, data incasso parziale o totale del corrispettivo, limitatamente all'importo incassato; per gli altri servizi resi in Italia da soggetti esteri, l'autofattura deve essere emessa, al più tardi, alla data di pagamento del corrispettivo).

Note:

(1) in caso di invio di beni senza immediato trasferimento della proprietà occorre tenere presente il momento di trasferimento della proprietà (Cfr. il Dm 18 novembre 1976).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

competenza delle operazioni

acquisti intracomunitari di beni (2)	mese / trimestre di numerazione e integrazione della fattura estera (da eseguire con riferimento al mese di sua ricezione) o di emissione di autofattura in caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (esempio: giugno ricevimento merce; entro luglio deve essere ricevuta fattura; in mancanza entro fine agosto occorre emettere autofattura articolo 46 comma 5).
servizi fuori campo Iva per ragioni di territorialità (3)	mese / trimestre di annotazione della fattura / documento nelle scritture contabili obbligatorie
importazioni	mese / trimestre di annotazione della bolletta di importazione o della fattura estera (se anteriore). In tale ultima situazione obbligo di successiva integrazione nei righi A28 e A29 dei dati eventualmente mancanti o da integrare.
acquisti interni di beni presso fornitori esteri identificati o meno in Italia	occorre emettere autofattura entro le ore 24.00 del giorno di consegna o ricevimento del bene; se viene emesso DDT è ammessa l'autofatturazione differita.

Note:

(2) nel caso di ricevimento di beni senza immediato trasferimento della proprietà occorre tenere presente il momento di trasferimento della proprietà;

(3) si tratta dei servizi generici articolo 7-ter resi a favore di operatori economici extra Ue e dei servizi in deroga che in base alle regole di territorialità (da articolo 7-quater a articolo 7-septies) NON si considerano effettuati in Italia.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

competenza delle operazioni

acconti ricevuti a fronte di cessione di beni	occorre emettere fattura entro le ore 24.00 del giorno in cui si ha notizia dell'avvenuto ricevimento dell'acconto.
acconti corrisposti a fornitori esteri a fronte di acquisti interni di beni	occorre emettere autofattura entro le ore 24.00 del giorno di pagamento dell'acconto
acconti a fronte di acquisti intracomunitari di beni	la corresponsione dell'acconto costituisce effettuazione dell'operazione (articolo 39 del Dl n. 331/1993); dal giorno di corresponsione decorre il termine per il ricevimento della fattura (articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993); essa deve pervenire entro il mese successivo a quello di pagamento dell'acconto; nel caso di mancato ricevimento della stessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, entro la fine del mese seguente occorre emettere autofattura ai sensi dell'articolo 46, comma 5; le fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni devono essere annotate entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Le autofatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione.
acconti corrisposti a fronte di acquisti di beni da importare	La corresponsione di acconti a fronte di importazioni non è rilevante ai fini dell'Iva. Tuttavia nella logica della nuova comunicazione la loro segnalazione è da ritenere obbligatoria.
acconti ricevuti a fronte di prestazioni di servizi rilevanti ai fini iva	Occorre emettere fattura entro le ore 24.00 del giorno in cui si ha notizia dell'avvenuto ricevimento dell'acconto.
acconti ricevuti a fronte di prestazioni di servizi fuori campo Iva per ragioni di territorialità	devono essere segnalati con riferimento al mese di registrazione della fattura emessa o dell'acconto nelle scritture contabili o, in mancanza, a quello dell'incasso dell'acconto.
acconti corrisposti a fornitori esteri a fronte di prestazioni di servizi	per gli acconti corrisposti a fronte di servizi generici resi da fornitore di altro Paese Ue, occorre numerare e integrare la fattura estera; valgono le regole degli articoli 46 e 47 del Dl n. 331/1993; per gli acconti corrisposti a fronte di servizi generici resi da fornitore di Paese extra Ue occorre emettere autofattura entro le ore 24.00 del giorno di corresponsione dell'acconto; per gli altri servizi resi in Italia da soggetti esteri, l'autofattura deve essere emessa, al più tardi, alla data di pagamento del corrispettivo

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

Persone fisiche:

- nate all'estero:
 - cognome e nome
 - stato di nascita
 - domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima e' stabilita, residente o domiciliata:
 - codice Stato estero
 - Stato federale, provincia, contea
 - località di residenza
 - indirizzo estero
 - numero del codice fiscale (nel modello è espressamente indicato anche il codice Iva) attribuito al soggetto con il quale e' intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo e' stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- nate in Italia:
 - cognome e nome
 - data di nascita
 - comune di nascita
 - provincia di nascita
 - domicilio fiscale, etc.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

- denominazione o ragione sociale
- codice Stato estero
- sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata:
 - codice Stato estero
 - Stato federale, provincia, contea
 - località di residenza
 - indirizzo estero
- numero del codice fiscale (nel modello è espressamente indicato anche il codice Iva) attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

Vendita di merce a operatore economico di Paese Black List, con consegna della stessa in altro Paese Ue ed emissione della fattura nei confronti della posizione Iva comunitaria di tale operatore economico.

La [Risoluzione n. 71/E del 6 luglio 2011](#), afferma che:

“... , nella compilazione del Quadro A del modello di comunicazione, nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera dovranno essere indicati la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel paese *black list* (nel caso in esame lussemburghese), mentre nello spazio relativo al codice Iva dovranno essere indicati i diversi codici Iva rilasciati dai paesi in cui la stessa si è identificata ai fini del compimento dell’operazione economica, compilando un quadro per ciascuno di tali codici.”.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

IBFD- “Overview of General Turnover Taxes and Tax Rate”

Country	Type of tax		Tax rates (%)		
	1 VAT	2 Retail tax	3 Standard	4 Reduced	5 Increased
Afghanistan		Business Recipient Tax	2 (goods)	–	5 (goods) 10 (services)
Albania	VAT		20	–	–
Algeria	TVA		17	0, 7	–
American Samoa	no turnover tax		–	–	–
Angola		IC	10	2	20, 30
Anguilla	no turnover tax		–	–	–
Antigua and Barbuda	VAT		15	10.5	–

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

IBFD- “Overview of General Turnover Taxes and Tax Rate”

Al fine di reperire il codice fiscale, il codice Iva o altro codice identificativo, si potrebbe operare come segue:

- **Paesi con Iva:** chiedere l’invio del “tax code” / “tax number” e del “VAT code” / “VAT number”;
- **Paesi con altre tipologie di imposte sugli scambi:** chiedere il “tax code” / “tax number” e il code / number attribuito ai fini di tali imposte;
- **Paesi senza imposte sugli scambi:** chiedere il “tax code” / “tax number” attribuito ai fini delle imposte sui redditi o il “trade register code/number”

NB: chiedere l’invio del documento con il quale la competente Autorità ha attribuito tale code/number al fornitore / cliente di Paese Black List.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

In una risposta al **Forum di Italia Oggi** (commento di Franco Ricca, Italia Oggi, 15 gennaio 2011, p. 30) è stato affermato che in caso di **mancata indicazione del codice fiscale del soggetto estero o del suo indirizzo**, in sede di controllo, saranno valutate caso per caso le circostanze concrete al fine di riconoscere, eventualmente, la scusabilità (e dunque la non sanzionabilità) dell'errore, secondo i principi generali dettati dal D.Lgs. N. 472/1997.

Gli stessi concetti sono stati espressi dalla **Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011**, risposte nn. 4.3 e 4.4) e dalla Circolare ASSONIME n. 5 del 25 febbraio 2011.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

- **Fatture emesse da soggetto di Paese Black List con applicazione dell'Iva di tale Paese**, in relazione a prestazioni di servizi fuori campo Iva per ragioni di territorialità: nel rigo A27 occorre indicare l'importo “.. al lordo dell'eventuale imposta assolta”. all'estero” (Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.5);
- **Fatture emesse da o nei confronti di stabili organizzazioni di soggetto avente la propria sede principale in Paese Black List**: nonostante il fatto che l'articolo 4 del Dm 30 marzo 2010, preveda l'indicazione del :
“b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale e' intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo e' **stabilito**, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;”
sembra corretto indicare il codice fiscale del Paese di principale sede dell'impresa, considerato, ai presenti fini, il carattere “trasparente” della stabile organizzazioni. Sul punto mancano indicazioni precise.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare - Quadro A (per singolo cliente fornitore Black List)

OPERAZIONI ATTIVE

- Operazioni imponibili
- Operazioni non imponibili
- Operazioni esenti
- Operazioni non soggette a Iva
- Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno
- Note di variazione relative ad annualità precedenti

OPERAZIONI PASSIVE

- Acquisti imponibili
- Acquisti non imponibili
- Acquisti esenti
- Acquisti non soggette a Iva
- Note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell'anno
- Note di variazione relative ad annualità precedenti

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni attive

OPERAZIONI IMPONIBILI

- Cessioni di beni:
 - cessioni di beni a operatore economico di Paese BL con consegna degli stessi in Italia (al cliente del soggetto di Paese BL);
 - cessioni di beni a operatore economico di Paese BL con consegna degli stessi in altro Paese Ue (al cliente dell'operatore economico di Paese BL);
 - Etc.
- Prestazioni di servizi:
 - servizi che rientrano nelle deroghe, quali, ad esempio:
 - prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia, rese nei confronti di soggetti di Paesi BL;
 - prestazioni di ristorazione rese in Italia nei confronti di operatori economici di Paesi BL;
 - prestazioni di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto messi a disposizione sul territorio italiano a favore di operatori economici di Paesi BL;
 - Etc.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni attive

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

- Cessioni di beni
 - cessioni all'esportazione (articolo 8 del Dpr n. 633/1972), con emissione di fattura nei confronti di operatori economici di Paesi BL;
 - cessioni intracomunitarie (articolo 41 del Dl n. 331/1993), con emissione di fattura nei confronti di operatore economico lussemburghese (o del Principato di Monaco o dell'Isola di Man) o delle posizioni Iva detenute in altro Paese Ue, a mezzo di rappresentante fiscale, da parte di operatori economici di Paese BL;
 - operazioni di triangolazione comunitaria: acquisto di beni in Francia, loro rivendita a cliente lussemburghese o del Principato di Monaco o dell'Isola di Man (designato per il pagamento dell'Iva nel suo Paese) con incarico al fornitore francese di inviarli in Lussemburgo; (oppure acquisto di beni in Francia, loro rivendita a cliente svizzero (o di altro Paese BL) - posizione Iva tedesca, designato per il pagamento dell'Iva in Germania, con incarico al fornitore francese di inviarli in Germania);
 - Etc.
- Prestazioni di servizi:
 - noleggio a breve termine di mezzi di trasporto utilizzati al fine di eseguire trasporti internazionali di persone o di beni (articolo 9, primo comma, n. 3, del Dpr n. 633/1972), posto in essere nei confronti di operatori economici di Paesi BL
 - Etc.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni attive

OPERAZIONI ESENTI

- cessioni di beni di cui all'articolo 10 (ad esempio: cessioni di fabbricati abitativi da parte di imprese diverse dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici) , poste in essere nei confronti di operatori economici di Paesi BL

OPERAZIONI NON SOGGETTE

- cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (beni allo stato estero, articolo 7-bis, comma 1, con obbligo di fatturazione ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Dpr n. 633/1972), poste in essere nei confronti di operatori economici di Paesi BL
- cessioni di beni nei confronti di operatori economici di Paesi BL identificati ai fini Iva in altro Paese Ue, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva (non soggette articolo 50-bis, comma 4, lettera c, del Dl n. 331/1993)
- cessioni di beni giacenti in depositi Iva (non soggette articolo 50-bis, comma 4, lettera e, del Dl n. 331/1993), poste in essere nei confronti di operatori economici di Paesi BL;
- prestazioni di servizi generiche svolte a favore di committenti lussemburghesi, non soggette articolo 7-ter, comma 1, lettera a);
- Etc.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni attive

PRESTAZIONI DI SERVIZI FUORI CAMPO IVA (nella comunicazione da allocare tra le OPERAZIONI NON SOGGETTE) , per ragioni di territorialità (**poste in essere dal 1° settembre 2010**):

- prestazioni di **servizi generici** rese nei confronti di committenti di Paesi extra Ue BL, fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a).
- prestazioni **fuori campo Iva, articolo 7-quater** (ad esempio: lavori immobiliari eseguiti, all'estero, a favore di committenti di Paesi BL);
- prestazioni **fuori campo Iva, articolo 7-quinquies** (ad esempio servizi di accesso a fiere e ad altre manifestazioni).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni passive

ACQUISTI IMPONIBILI

- fatture con Iva italiana (versata presso l'Ufficio di Pesaro) emesse da fornitori della Repubblica di San Marino (la Circolare n. 53/E non accenna alle operazioni in argomento);
- fatture integrate con Iva per cessioni di beni poste in essere da fornitori della Repubblica di San Marino;
- autofatture con Iva per cessioni di beni poste in essere (sul territorio italiano) da operatori di Paese BL
- acquisti intracomunitari di beni ceduti da fornitori di Paesi BL (ad esempio: fornitori del Lussemburgo o del Principato di Monaco o dell'Isola di Man; oppure posizioni Iva detenute in altro Paese Ue, a mezzo di rappresentante fiscale, da parte di operatori economici di Paese BL)
- fatture integrate con Iva per acquisti di servizi presso fornitori lussemburghesi o del Principato di Monaco o dell'Isola di Man;
- autofatture con Iva per acquisti di servizi presso fornitori di Paesi BL extra Ue;
- Etc.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni passive

ACQUISTI NON IMPONIBILI

- autofatture per trasporti eseguiti da operatori di Paesi BL per merci esportate in Paesi extra Ue;
- autofatture per provvigioni riconosciute a operatori di Paesi BL a fronte di merce esportata in Paese extra Ue;
- acquisti di beni da fornitore lussemburghese o del Principato di Monaco o dell'Isola di Man (o da fornitore di altro Paese BL - posizione Iva in Paese Ue), con incarico al fornitore di inviarli in altro Paese Ue, al cliente dell'impresa italiana al quale i beni vengono venduti con designazione del cliente per il pagamento dell'imposta nel suo Paese;
- Etc.

ACQUISTI ESENTI

- autofatture a fronte di corrispettivi (ad esempio: interessi) per operazioni finanziarie e assicurative eseguite da operatori economici di Paesi BL
- Etc.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni passive

ACQUISTI NON SOGGETTI

- acquisti di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (beni allo stato estero, articolo 7-bis, comma 1, con obbligo di autofatturazione ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Dpr n. 633/1972), poste in essere da parte di operatori economici di Paesi BL;
- acquisti intracomunitari di beni forniti da operatori economici di Paesi BL eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva (operazione non soggetta, articolo 50-bis, comma 4, lettera a, del Dpr n. 633/1972);
- acquisti di beni giacenti in depositi Iva (non soggette articolo 50-bis, comma 4, lettera e, del Dl n. 331/1993), forniti da operatori economici di Paesi BL;
- Etc.

ACQUISTI DI SERVIZI FUORI CAMPO IVA (da allocare tra gli ACQUISTI NON SOGGETTI), per ragioni di territorialità (posti in essere dal 1° settembre 2010)

- prestazioni alberghiere, prestazioni di ristorazione, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto presso fornitore di Paese BL;
- Etc.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da NON comunicare – operazioni attive / passive

- **Acquisti / Cessioni di beni fuori campo Iva per ragioni di territorialità**, articolo 7-bis (ad esempio, acquisto e rivendita di beni in Svizzera; acquisto di beni da fornitore di Hong Kong e loro rivendita in USA); **confermato da Forum Italia Oggi** (risposta su acquisti di carburanti in Paesi Black List); **confermato dalla Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011**, risposta n. 1.11;
- **Operazioni non considerate rilevanti ai fini Iva ai sensi dell'articolo 2 o dell'articolo 3 del Dpr n. 633/1972** (ad esempio: addebito di penali contrattuali o di somme a titolo risarcitorio)
- **Addebito o ricevimento in addebito di importi esclusi dalla base imponibile** (articolo 15 del Dpr n. 633/1972)

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Esclusioni per specifici settori di attività

L'articolo 2 del Dm 5 agosto 2010 afferma che:-

Art. 2 Esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni relative a specifici settori di attività

1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'**art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 maggio 2010, n. 73**, le attività con le quali si realizzano **operazioni esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'**art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633**. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività.

NB: In base a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto tale disposizione vale relativamente alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

La Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.1, afferma che:

“D: La base imponibile dei beni importati comprende, di regola, oltre ai dazi doganali, anche il costo dei servizi di trasporto. Considerato, inoltre, che il tasso di cambio doganale - adottato per stabilire il valore doganale della merce – non coincide con quello utilizzato per la registrazione dell’acquisto in contabilità generale, si chiede di precisare quali dati rilevino ai fini dell’obbligo di comunicazione.

R: In linea generale, la bolletta doganale acquisisce, ai fini IVA, la natura di documento equipollente alla fattura. Le importazioni devono, quindi, essere segnalate nell’ambito delle operazioni passive – di cui ai righi A19 e seguenti del modello di comunicazione – tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali.

Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione di importazione è antecedente rispetto all’annotazione nei registri IVA della bolletta doganale, l’importatore deve tener conto, ai fini dell’obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti – al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni – da inserire nei righi A28 e A29 del modello di comunicazione.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

ESEMPIO

Impresa italiana acquista merce per 20.000 euro da fornitore di Hong Kong, con la condizione di resa EXW Shanghai; il trasporto marittimo viene eseguito da vettore di Taiwan, P/C Shanghai – Genova, per l'importo di 1.000 euro.

Dazio 3%

Valore merce in dogana:

- Ai fini daziari: 21.000 euro
- Ai fini Iva: $(21.000 + 3\% \times 21.000) = 21.630$ euro
- Iva: $21.630 \times 20\% = 4.326$ euro.

L'impresa italiana deve segnalare:

- operazione di acquisto merce per 21.630 euro;
- Iva relativa all'acquisto 4.326 euro;
- L'operazione di acquisto del nolo marittimo per 1.000 euro

L'impresa italiana deve emettere autofattura per il nolo marittimo (trattandosi di trasporto di beni in importazione, si tratta di operazione non imponibile ai fini dell'Iva, articolo 9, comma 1, n. 2), del Dpr n. 633/1972).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

Acquisto di beni da Paese black list per 1.000 euro;

Fattura ricevuta e registrata a luglio per 1.000 euro; segnalata nella comunicazione per 1.000 euro (“operazioni imponibili”)

Bolletta di importazione ricevuta e registrata a settembre con indicazione di imponibile pari a 1.500 (1.000 fattura + 500 altri oneri); IVA da bolletta pari a 300.

Con riferimento a settembre devono integrare la comunicazione eseguita con riferimento al mese di luglio:

A28 (variazione imponibile): 500 euro

A29 (variazione Iva): 300 euro

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

IMPORTAZIONI DEFINITIVE:

- **Con immediato acquisto della proprietà dei beni:** in base alla risposta data nella Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.1, occorre tener conto dei dati indicati nella bolletta doganale, salvo che anteriormente alla stessa venga annotata in contabilità generale la fattura estera; **in tale ultimo caso si procede a segnalare la fattura estera con successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti;** la stessa regola è da ritenere valga in caso di acconti o di acquisto di stampi / attrezzature lasciate in prestito d'uso presso il fornitore estero o di contributi in conto stampi / attrezzature corrisposti al fornitore estero;
- **Con successivo acquisto della proprietà dei beni:** tenuto conto di quanto affermato dalla Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.1 è **ragionevole fare riferimento alla bolletta di importazione;**
- **Senza acquisto della proprietà dei beni** (conto lavorazione e conto riparazione): per logica tali operazioni non dovrebbero rilevare (mancando l'acquisto); rileva certamente il compenso di lavorazione / riparazione;

RENTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI

Secondo la risposta data in occasione del **Forum di Italia Oggi**, peraltro non condivisibile, tali operazione costituisce oggetto di autonoma comunicazione.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

IMPORTAZIONI TEMPORANEE:

- **Con acquisto della proprietà dei beni:** in base alla risposta data nella Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.1, è da ritenere occorra tener conto dei dati indicati nella bolletta doganale, salvo che anteriormente alla stessa venga annotata in contabilità generale la fattura estera; in pratica, si procede come nel caso dell'importazione definitiva;
- **Senza acquisto della proprietà dei beni** (TI per conto lavoro, conto riparazione, etc.): è da ritenere NON rilevino (mancando l'acquisto); rileverà il compenso di lavorazione / riparazione

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Note di variazione

Articolo 4, Dm 30 marzo 2010 - Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni

1. Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti **elementi informativi**:

(...)

f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra **operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione**;

In pratica:

- **Note di variazione in aumento**: in base alla risposta 1.1. contenuta nella Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, se le stesse si riferiscono ad operazioni precedentemente segnalate debbono essere indicate nei righi relativi alle note di variazione; quelle relative al mese o trimestre in corso di segnalazione, si portano in aumento degli importi correnti di tale periodo;
- **Note di variazione in diminuzione**: se le stesse si riferiscono ad operazioni precedentemente segnalate debbono essere indicate nei righi relativi alle note di variazione; quelle relative al mese o trimestre in corso di segnalazione, si portano in diminuzione degli importi correnti di tale periodo;

NB: le Note di variazione relative a periodi anteriori all'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione NON devono essere segnalate (Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 2.2).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

presentazione della comunicazione

- La comunicazione deve essere **presentata** entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento;
- **Periodicità:**
 - **Trimestrale:** a condizione che nei 4 trimestri dell'anno solare precedente non sia stata superata, per ciascuna tipologia di operazioni con Paesi Black List (cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, acquisti di servizi), la soglia di 50.000 euro;
 - **Mensile:** negli altri casi.
- **Soggetti che iniziano l'attività:** determinano la periodicità in via stimata, adeguando la stessa in caso di superamento della soglia (cfr. pagina seguente);
- **Modalità di presentazione:** telematica

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

presentazione della comunicazione

- I soggetti trimestrali possono **optare** per la presentazione mensile; tale scelta vale per l'intero anno solare (Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, p. 16) e fino a successiva revoca (Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 3.2);
- I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, **superano la soglia**, presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate ("variazione periodicità"), per i periodi mensili già trascorsi

Esempio:

Soggetto trimestrale che nel mese di aprile del trimestre aprile - giugno 2011, supera la soglia dei 50.000 euro.

Entro la fine del mese di maggio presenta la comunicazione relativa al mese di aprile, contrassegnandola con "variazione periodicità".

Dalla fine del mese di giugno in poi presenta gli elenchi mensili riferiti al mese solare precedente.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

sanzioni, rimedi, ravvedimento operoso

- Nel caso di **omissione della comunicazione** o di presentazione della stessa **con dati incompleti o non veritieri**, per ogni comunicazione si applica la **sanzione** da 516 a 4.130 euro;
- Nel caso di **presentazione della comunicazione con dati incompleti o non veritieri**, è possibile presentare:
 - Comunicazione **correttiva** entro i termini: senza applicazione di sanzioni;
 - Comunicazione **integrativa** entro il mese successivo: è invocabile la violazione meramente formale (senza applicazione di sanzioni)

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

sanzioni, rimedi, ravvedimento operoso

Nel caso di **omissione della comunicazione** o di presentazione della stessa **con dati incompleti o non veritieri** è possibile espletare la procedura del **ravvedimento operoso**, con presentazione della comunicazione omessa o rettificativa, entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. N. 472/1997:

- ” 1. La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- b) Ad un decimo (ad un **ottavo del minimo**, dal 1° febbraio 2011, in base a quanto previsto dalla Legge di stabilità n.220/10), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;(...)” .

La Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, ha stabilito che il ravvedimento operoso può essere attuato entro 1 anno dal compimento della violazione (risposta n. 4.1).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

aspetti operativi

- **Operazioni fusione:** nel caso in cui nel corso dell'anno il soggetto obbligato alla comunicazione **si estingua** a seguito di un'operazione straordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l'operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto. Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante dall'operazione straordinaria, quest'ultimo potrà presentare un'unica comunicazione riepilogativa, analogamente a quanto previsto per la comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro.

ASSONIME nella Circolare n. 5 del 25 febbraio 2011, afferma che: “ Può ritenersi, peraltro, che nella diversa ipotesi in cui l'operazione straordinaria non abbia invece portato all'estinzione del soggetto dante causa, sia questo stesso soggetto a dover presentare la comunicazione.”.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

- **Note spese** dipendenti in trasferta:
 - **Documenti intestati all'impresa: da segnalare (non tutta la dottrina è concorde: in senso contrario, cfr. "Eutekne Info" del 12 febbraio 2011) ;**
 - **Documenti intestati ai lavoratori dipendenti (o non intestati): da non segnalare;**

ASSONIME nella Circolare n. 5 del 25 febbraio 2011, afferma che " Al riguardo, nella circolare n. 2/ E l'Agenzia correttamente ritiene³³ che le prestazioni di servizi (ad esempio alberghieri, di ristorazione, di trasporto, ecc.) rese da operatori black list a dipendenti in trasferta sono escluse dalla comunicazione, se tali spese sono classificate "nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall'impresa". In tale configurazione, infatti, ai fini IVA si tratterebbe di operazioni intercorrenti direttamente tra gli operatori economici esteri e i dipendenti, cioè soggetti privati, che sostengono in proprio le spese e ne chiedono poi il rimborso al datore di lavoro. Viceversa, tali servizi dovrebbero essere inclusi nella comunicazione se documentati da fatture intestate al datore di lavoro: in tal caso, infatti, sarebbero integrati i presupposti per l'applicazione della nuova disciplina, trattandosi di operazioni poste in essere tra un operatore economico situato in un Paese black list ed un soggetto passivo d'imposta.

NOTE SPESE

Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta 1.2

1.2 Spese di trasferta dei dipendenti

D: Si chiede di precisare se i documenti di spesa intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere indicati nel modello di comunicazione, qualora tali spese attengano a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato.

R: In considerazione della finalità di contrasto alla frode e all'evasione fiscale perseguita con l'introduzione dell'obbligo di comunicazione, sono escluse dall'ambito applicativo di tale adempimento le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall'impresa.

NOTE SPESE

<http://www.fondazioneoic.eu/?cat=14&paged=4>

DOCUMENTO INTERPRETATIVO PRINCIPIO CONTABILE N. 12

B7) PER SERVIZI

Vanno imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato) derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa.

L'elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva:

(...)

- Viaggio e soggiorno;

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

(...)

- Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

CESSIONI A TITOLO GRATUITO

Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta 1.3

SONO ESCLUSE DA SEGNALAZIONE:

- Le cessioni a titolo gratuito di beni la cui produzione o il cui commercio che NON rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a 25,82 euro;
- Le cessioni a titolo gratuito di beni per i quali all'atto del loro acquisto o importazione non sia stata operata la detrazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 19bis1 del Dpr n. 633/1972 (ad esempio: spese di rappresentanza; tra queste rientra la cessione gratuita di beni che non rientra nell'attività propria dell'impresa di costo superiore a 25,82 euro);
- Le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972.

ALTRI CHIARIMENTI

Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011

- **Commissioni bancarie**: devono essere segnalate (risposta n. 1.6);
- **Operazioni attive e passive dei tour operators**: devono essere indicate tra le operazioni non soggette (risposta n. 1.7);
- **Acquisti di carburanti presso distributori siti in Paesi Black List**: non devono essere segnalati (risposta n. 1.8);
- **Operazioni poste in essere da commercianti al minuto e soggetti assimilati** (articolo 22 del Dpr n. 633/1972) con semplice emissione di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale: non devono essere segnalate (risposta n. 1.9); **Cfr. pagina successiva.**
- **Note di variazione relative ad operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della comunicazione Black List**: NON formano oggetto di segnalazione (risposta n. 2.2);
- **Fatture di acconto**: formano oggetto di segnalazione (risposta n. 2.3);
- **Periodicità mensile per opzione**: vale per l'anno solare di esercizio e fino a successiva revoca (Risposta n. 3.2)

ALTRI CHIARIMENTI

OPERAZIONI NON DOCUMENTATE DA FATTURA

ASSONIME nella Circolare n. 5 del 25 febbraio 2011, afferma che: “
Nella circolare n. 2/E l’Agenzia ha riconosciuto che le **operazioni attive** non documentate da fattura, ma certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale, effettuate dai soggetti che svolgono l’attività di commercio al minuto e dai soggetti ad essi assimilati, esonerati dall’obbligo di emissione della fattura a norma dell’art. 22 del d.p.r. n. 633 del 1972, non sono da includere nella comunicazione, sul rilievo che dagli scontrini o dalle ricevute non è possibile ricavare le informazioni di cui è richiesta l’indicazione nel modello di comunicazione (dati identificativi della controparte, natura dell’operazione ecc.).

I predetti soggetti sono dunque esonerati dalla trasmissione della comunicazione: ciò, però, limitatamente alle operazioni attive non documentate da fattura. Rimane fermo l’obbligo di comunicazione per le operazioni attive documentate da fattura e per le operazioni passive.

OPERAZIONI TRAMITE COMMISSIONARIO

L'articolo 1731 del codice civile afferma che:

“Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario”.

Com'è noto:

- **Sotto il profilo giuridico**, la proprietà dei beni passa direttamente tra il fornitore e il cliente;
- **Sotto il profilo dell'Iva**, invece, il legislatore ha scelto di porre in essere una finzione giuridica, per effetto della quale anche il “passaggio interno” tra committente e commissionario (o viceversa) viene considerato alla stregua di una vera e propria cessione / acquisto di beni, con conseguente applicabilità dell'imposta sull'operazione, secondo le ordinarie regole dell'Iva.

Limitando l'analisi al **caso di committente e di commissionario italiano**:

- Nel caso di **commissione all'acquisto**, ove il fornitore sia localizzato in Paese Black List, è da ritenere che la comunicazione debba essere presentata dal commissionario;
- E così pure, nel caso di **commissione alla vendita**, ove il cliente sia localizzato in Paese Black List, è da ritenere che la comunicazione debba essere presentata dal commissionario.

Depone in questo senso la Risoluzione del 01/02/2005 n. 12 in tema di deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di fornitori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 110, comma 10 e seguenti del Dpr n. 917/1986).

QUESITO

manca del codice fiscale

Per quanto ci riguarda, abbiamo spesso dei dubbi sui dati anagrafici e soprattutto fiscali delle controparti da indicare nelle comunicazioni: ad esempio nei campi codice iva e codice fiscale della controparte cosa dobbiamo indicare? se ad esempio non ce ne danno nessuno di questi dati, oppure se ce ne danno addirittura 3 (vat, cod. fisc. e registration), oppure nel caso di rappresentanti fiscali (bisogna riportare anche la piva del rappresentante fiscale italiano o solo il vat della controparte estera?) ecc. Sarebbe utile per questo avere un vademecum su come e quali campi compilare nei vari casi che possono capitare. Poi ancora: che documentazione dobbiamo richiedere alle controparti? E' sufficiente una comunicazione del cliente/fornitore dove ci comunicano i loro dati? E poi naturalmente ci interessa rivedere un po' tutti i vari aspetti della comunicazione black list, magari se si può avere della documentazione (schemi di compilazione, esempi, casistiche ecc...) per integrare le istruzioni piuttosto sintetiche che l'agenzia dell'entrate ha rilasciato.

QUESITO

manca nza del codice fiscale

- Ove il soggetto estero NON provveda a comunicare le informazioni previste, occorre tenere agli atti la richiesta fatta al fine di dimostrare la propria diligenza e buona fede;
- Se comunica il numero identificativo Iva, il di codice fiscale e il numero di registrazione alla propria Camera di Commercio / Tribunale, occorre indicare i primi due;
- In presenza di rappresentante fiscale occorre indicare i dati attribuiti al soggetto rappresentato dalla competente Autorità fiscale estera.

PROVVIGIONI BLACK LIST

Nel caso di fattura di provvigioni emessa da agente di Paese BL (ad esempio svizzero) per la promozione delle vendite sia verso Paesi Ue che verso Paesi extra Ue, l'impresa italiana, in sede di autofatturazione, deve distinguere tra:

- le provvigioni relative alle vendite con invio della merce in altri Paesi Ue: applicazione dell'Iva italiana;
- le provvigioni relative alle vendite con invio della merce (esportazione) in Paesi Extra Ue: operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972.

Ai fini della comunicazione Black List, nel Quadro A:

- le provvigioni imponibili (a fronte di cessioni intracomunitarie) devono essere indicate nel rigo A21 (base imponibile) e A22 (imposta);
- le provvigioni non imponibili (a fronte di cessioni all'esportazione) devono essere indicate nel rigo A24.

INTRASTAT E BLACK LIST

ELENCHI INTRASTAT

ELENCHI RIEPILOGATIVI - INTRASTAT

Con l'**abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Paesi UE** e la **creazione del “mercato unico comunitario”**, a partire dal 1° gennaio 1993, è comunque continuato ad essere necessario da parte degli Stati dei Paesi membri:

- sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l'imposta sul valore aggiunto;
- raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri.

Per rispondere alle suddette esigenze, gli operatori dei singoli Paesi membri devono informare le rispettive Autorità circa le operazioni intracomunitarie dai medesimi poste in essere.

Gli operatori economici della gran parte dei Paesi Ue, in relazione alle operazioni intracomunitarie, a differenza, ad esempio, di quelli italiani e francesi, presentano due distinte segnalazioni:

- una **segnalazione a valenza fiscale**: i "Recapitulative Statements" ("ESL - EC Sales Listings"), per comunicare le cessioni intracomunitarie di beni e, in alcuni Paesi, gli acquisti intracomunitari di beni ("Statements of acquisitions" o "Purchase Listings").
- una **segnalazione a valenza statistica**: i modelli Intrastat, per comunicare le spedizioni e gli arrivi di beni, in ambito comunitario.

A partire dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di segnalazione sono stati estesi ai **servizi generici resi** e, in alcuni Paesi Ue, ai servizi generici acquistati.

ELENCHI CESSIONI / ACQUISTI DI BENI (“LISTINGS”) E SEGNALAZIONI STATISTICHE (INTRASTAT)

Elaborazione informazioni contenute nelle pubblicazioni:

IBFD - EU VAT COMPASS 2012/2013

Deloitte - Quick reference to European Vat Compliance - edizione 2012

Paesi Ue	unico modello (EC listing) due modelli (EC Listing + Intra)	<u>EC Sales Listings</u>	<u>EC Purchase Listings</u> (Statement of acquisitions)	<u>Intra</u> spedizioni	<u>Intra</u> arrivi
Austria	2 modelli	SI	NO	SI - se > 300.000 euro /anno	SI - se > 300.000 euro /anno
Belgio	2 modelli	SI	NO	SI - se > 1.000.000 euro /anno	SI - se > 400.000 euro/anno
Bulgaria	2 modelli	SI	NO	SI - se > 400.000 BGN	SI - se > 250.000 BGN
Cipro	2 modelli	SI	NO	SI - se > 55.000 euro /anno	SI - se > 55.000 euro /anno
<u>Cechia</u>	2 modelli	SI	NO	SI - se > 8.000.000 CZK /anno	SI - se > 8.000.000 CZK /anno
Danimarca	2 modelli	SI	NO	SI - se > 5.200.000 DKK /anno	SI - se > 2.100.000 DKK /anno
Estonia	2 modelli	SI	NO	SI - se > 2.000.000 EEK /anno	SI - se > 2.000.000 EEK /anno
Finlandia	2 modelli	SI	NO	SI - se > 300.000 euro /anno	SI - se > 200.000 euro /anno
Francia	1 modello (fiscale + statistico)	SI	SI - se > 460.000 euro /anno	SI	SI - se > 460.000 euro /anno
Germania	2 modelli	SI	NO	SI - se > 400.000 euro /anno	SI - se > 400.000 euro /anno
Grecia	2 modelli	SI	SI	SI - se > 75.000 euro/anno	SI - se > 100.000 euro /anno
Irlanda	2 modelli	SI	NO	SI - se > 635.000 euro /anno	SI - se > 191.000 euro /anno

ELENCHI CESSIONI / ACQUISTI DI BENI ("LISTINGS") E SEGNALAZIONI STATISTICHE (INTRASTAT)

Elaborazione informazioni contenute nelle pubblicazioni:

IBFD - EU VAT COMPASS 2012/2013

Deloitte - Quick reference to European Vat Compliance - edizione 2012

Italia	1 modello (fiscale + statistico)	SI	SI	SI	SI
Lettonia	2 modelli	SI	NO	SI - se > 98.000 LVL /anno	SI - se > 65.000 LVL /anno
Lituania	2 modelli	SI	NO	SI - se > 650.000 LTL/anno	SI - se > 500.000 LTL / anno
Lussemburgo	2 modelli	SI	NO	SI - se > 150.000 euro / anno	SI - se > 150.000 euro /anno
Malta	2 modelli	SI	NO	SI - se > 700 euro /anno	SI - se > 700 euro /anno
Paesi Bassi	2 modelli	SI	NO	SI - se > 900.000 euro /anno	SI - se > 900.000 euro / anno
Polonia	2 modelli	SI	SI	SI - se > 1.000.000 PLN / anno	SI - se > 1.000.000 PLN /anno
Portogallo	2 modelli	SI	NO	SI - se > 550.000 euro / anno	SI - se > 400.000 euro /anno
Regno Unito	2 modelli	SI	NO	SI - se > 260.000 GBP /anno	SI - se > 260.000 GBP / anno
Romania	2 modelli	SI	SI	SI - se > 900.000 RON/anno	SI - se > 300.000 RON /anno
Slovacchia	2 modelli	SI	NO	SI - se > 400.000 SKK / anno	SI - se > 200.000 SKK / anno
Slovenia	2 modelli	SI	NO	SI - se > 200.000 euro/anno	SI - se > 120.000 euro / anno
Spagna	2 modelli (1)	SI	SI	SI - se > 250.000 euro /anno	SI - se > 250.000 euro / anno
Svezia	2 modelli	SI	NO	SI - se > 4,5 M. SEK /anno	SI - se > 2,2 M. SEK / anno
Ungheria	2 modelli	SI	SI	SI - se > 100 M. HUF/ anno	SI - se > 100 M. HUF /anno

Nota (1) - La Spagna prevede un unico modello (fiscale) cessioni / acquisizioni e due modelli (tra spedizioni e arrivi).

ELENCHI SERVIZI GENERICI RESI / ACQUISTATI

Fonte:IBFD – Value Added Tax

(Banca dati on line)

SERVIZI RESI: l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi è previsto da tutti i Paesi Ue.

SERVIZI ACQUISTATI: l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi risulta previsto solo da 5 Paesi Ue: Grecia, Italia, Romania, Spagna e Ungheria.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Le informazioni raccolte alimentano apposite **banche dati interconnesse** (Sistema V.I.E.S.-Vat Information Exchange System - INTRASTAT), **le quali consentono:**

- ai singoli operatori economici: di ottenere una rapida conferma della correttezza del numero di identificazione Iva delle loro controparti contrattuali di altri Paesi Ue;
- alle Autorità fiscali dei singoli Paesi Ue, di poter disporre delle informazioni necessarie per attuare controlli incrociati;
- agli Istituti di statistica, di approntare le statistiche nazionali del commercio con l'estero.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

L'articolo 50, comma 6, del DL n. 331/1993 afferma che:

*" I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli **elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari**, nonché delle **prestazioni di servizi** diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. **Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario . "***

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Soggetti obbligati:

Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitarie di beni;
- e degli acquisti intracomunitari di beni;

i **soggetti passivi all'imposta** sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di altri Paesi Ue.

Si considerano **beni comunitari** i beni originari degli Stati membri Ue e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Ue.

Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

I soggetti passivi Iva sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi:

- delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti passivi Iva di altri Paesi Ue;
- o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti.

Mediante tali elenchi vengono altresì segnalate (ai soli fini statistici) le movimentazioni di beni in relazioni a operazioni di **conto lavoro o di perizia** da eseguire / eseguite sui beni stessi.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

A partire dal 1° gennaio 2010, sono obbligati a presentare i modelli Intrastat anche:

- gli operatori economici italiani che prestano **servizi generici** (di cui all'articolo 7-ter) nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti in altro Paese Ue (SERVIZI RESI);
- gli operatori economici italiani che **ricevono servizi generici** (di cui all'articolo 7-ter) prestati da soggetti passivi d'imposta stabiliti in altro Paese Ue (SERVIZI RICEVUTI).

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Sono altresì tenuti a presentare il modelli Intra:

- i **contribuenti minimi**: modello Intra acquisti / servizi ricevuti;
- gli **enti non commerciali dotati di partita Iva**:
 - Intra acquisti /servizi ricevuti: per gli acquisti di beni e servizi relative all'attività istituzionale e a quella commerciale;
 - Intra cessioni /servizi resi: nell'ambito dell'attività commerciale;
- le **stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri**: come le imprese italiane;
- i **soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia** (o a mezzo di rappresentante Iva o in via diretta): come le imprese italiane (per la movimentazione dei beni).

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Ambito oggettivo:

Operazioni attive:

- cessioni intracomunitarie di beni;
- prestazioni di servizi generici articolo 7-ter

A partire dal 2010, devono essere inserite nei modelli le vendite di mezzi di trasporto nuovi poste in essere da soggetti passivi d'imposta italiani nei confronti di cittadini privati di altri Stati membri.

Operazioni passive:

- acquisti intracomunitari di beni;
- prestazioni di servizi generici articolo 7-ter

L'articolo 1, del decreto 22 febbraio 2010, afferma che:

“3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 (soggetti passivi d'imposta e enti non commerciali) che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui e' stabilito il committente.”.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

I Nuovi Modelli – Beni e Servizi

■ Frontespizio Unico Beni e Servizi

- Mod. Intra1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi)
- Mod. Intra2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti)

■ Beni - Sezione 1 e 2

- Mod. Intra1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento)
- Mod. Intra2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento)
- Mod. Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti)
- Mod. Intra2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti)

■ Servizi - Sezione 3 e 4

- Mod. Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)
- Mod. Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)
- Mod. Intra1Quinques (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti)
- Mod. Intra2Quinques (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT



Intra1 – Cessioni di Beni e Servizi Resi

Val. INTRA 1


**ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

PERIODICITA' ELENCO					
PERIODO DI RIFERIMENTO	VESC	ANNO 20	NUMERO DI RIFERIMENTO		
	TRIMESTRE	ANNO 20			
	SE INFORMAZIONI ORELLI SEZIONI 1 o 1.2 SONO DA RIFERIRSI A (Selezionare la casella) ☐ SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE ☐ 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE ☐ TRIMESTRE COMPLETO				

SOGGETTO OBBLIGATO	
PARTITA IVA	
PERSONA FISICA	
COGNOME	NOME
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE	
☐ BARRARE LA CASILLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA I DATI DI IDENTIFICAZIONE (INCL. INTRA 1 E INTRA 2)	
☐ BARRARE LA CASILLA IN CASO DI OMISSIONE DI ATTIVITA' CONNESSA DI VARIANTE DELLA PARTITA IVA	

SOGGETTO DELEGATO	
PARTITA IVA	
COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	

DATI RASSUNTIVI DELL'ELENCO							
R E G I O N E	S E Z I O N E	TIFACE RES-E DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	R E G I O N E	S E Z I O N E	TOTALE RES-E DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
1	1			2	2		
2	2			3	3		

DATA _____ PRIMA _____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
NOTA DI PROCEDURA	INTELLIGIBILITÀ

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT



Intra2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti

MOD. INTRA-2



**ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI
INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI**

PERIODO DI RIFERIMENTO			
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE	ANNO	NUMERO DI RIFERIMENTO
	TRIMESTRE	ANNO	
	☐ SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE ☐ 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE ☐ TRIMESTRE COMPLETO		

SOGGETTO OBBLIGATO
 PARTITA IVA: _____
 PERSONA FISICA
 COGNOME: _____ NOME: _____
 SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
 DENOMINAZIONE/RAZIONALE SOCIALE: _____

☐ RAPPRESENTA LA CANTIERA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI I RIEPILOGATIVI (ELENCO 4 RIEPILOGATIVI (MOD. INTRA 1 e 2) INTRA 3)

☐ RAPPRESENTA LA CANTIERA IN CASO DI RAPPRESENTAZIONE DI ATTIVITÀ OVVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO
 PARTITA IVA: _____
 COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE/RAZIONALE SOCIALE: _____

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO							
R E G I O N E	S E Z I O N E	TOTALE RIEPI RICEVUTO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	R E G I O N E	S E Z I O N E	TOTALE RIEPI RICEVUTO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
		1	2			3	4
I S C R I T T O	1			I S C R I T T O	2		
N O N I S C R I T T O	3			N O N I S C R I T T O	4		

DATA _____
FIRMA _____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Sottoscrizione

Gli elenchi possono essere presentati e sottoscritti :

- **direttamente dall'interessato;**
- **o da un suo delegato.**

L'articolo 2 del provvedimento n. 22778 /RU del 22 febbraio 2010, afferma che:

" I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia.

La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo."

Il conferimento della delega deve essere:

- comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione del delegante;
- O notificato all'Ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

La Circolare n. 12 marzo 1999, n. 60/D, sul punto afferma che l'autenticazione della firma non è necessaria se il delegante:

- sottoscrive la comunicazione di delega in presenza del dipendente addetto competente a riceverla;
- presenta la comunicazione di delega con allegata la fotocopia (non autenticata) di un proprio documento di riconoscimento (per esempio: carta di identità) in corso di validità.

La comunicazione in forma scritta ai competenti uffici doganali, effettuata dal soggetto obbligato alla compilazione degli elenchi, non è richiesta se la delega viene conferita a:

- spedizionieri doganali iscritti al relativo albo da almeno 3 anni;
- centri autorizzati di assistenza doganale (CAD);
- centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF).

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

L'articolo 2 del decreto 22 febbraio 2010, afferma che:

Articolo 2 -

Art. **2 Periodicità degli elenchi**

1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'art. 1, comma 1, e' presentato con riferimento:
 - a) a **periodi trimestrali**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
 - b) a **periodi mensili**, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.
3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.
4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia e' superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.
5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.
6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CAMBIO DI PERIODICITA'

Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

Contribuente trimestrale che nel PRIMO MESE DEL TRIMESTRE supera i 50.000 euro: entro il 25 del mese successivo presenta un ELENCO TRIMESTRALE, contrassegnando sul frontespizio la casella “primo mese del trimestre”; relativamente ai mesi seguenti presenterà ELENCHI MENSILI;

Se la soglia viene superata nel SECONDO MESE DEL TRIMESTRE: entro il 25 del mese successivo presenta un ELENCO TRIMESTRALE, contrassegnando sul frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”; relativamente ai mesi seguenti presenterà ELENCHI MENSILI;

Se la soglia viene superata nel TERZO MESE DEL TRIMESTRE: entro il 25 del mese successivo presenta un ELENCO TRIMESTRALE, contrassegnando sul frontespizio la casella “trimestre completo”; relativamente ai mesi seguenti presenterà ELENCHI MENSILI;

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

La **Circolare n. 14/E del 18 marzo 2010**, afferma che:

"... il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile, anche per l'altra categoria".

In pratica, per ogni modello è prevista una **doppia soglia**: una per i beni e l'altra per i servizi, con la precisazione che il superamento della soglia anche per una sola delle due categorie di operazioni comporta l'obbligo di presentazione dei modelli con cadenza mensile.

La cadenza dei due elenchi è autonoma, nel senso che un soggetto può essere tenuto a presentare il modello cessioni con periodicità mensile e quello acquisti con modalità trimestrale (e viceversa).

E' ammesso optare per la periodicità di livello superiore; l'opzione è valida almeno per l'intero anno solare in cui viene esercitata.

Il soggetto mensile per opzione, non presenta comunque il modello a sola valenza statistica (ad esempio: operazione di perfezionamento).

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

I modelli devono essere presentati **entro il giorno 25 del mese solare successivo** a quello di riferimento.

I modelli devono essere presentati solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) sono state registrate operazioni intracomunitarie, mentre NON devono essere presentati **se nessuna operazione è stata rilevata** nel periodo.

Se il **giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo**, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo (Dl n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011).

Gli **importi** da indicare nelle colonne in cui i medesimi sono richiesti, sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 euro e per eccesso, se è uguale o superiore.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI
E RELATIVE RETTIFICHE

Mod. INTRA-1 Bis

PERIODO MESE

--	--

TRIMESTRE

7

ANNO 20

--	--

PARTITA IVA

[illegible]80

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Ter

SEZIONE 2. RETTIFICHE ALLE CESSIONI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ☐ ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE						
	MESE	TRIMESTRE	ANNO	ACQUIRENTE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTALE										

Mod. INTRA-2 Bis

[illegible]82

Mod. INTRA-2 Ter

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

83

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Competenza delle operazioni concernenti i BENI:

La **regola generale** è quella che i modelli devono essere presentati con riferimento al mese di:

- **emissione delle fatture di vendita (immediata):** elenco cessioni;
- **ricevimento delle fatture di acquisto:** elenco acquisti.

NB: nel caso di **emissione di fatture in forma differita**, entro il 15 del mese successivo a quello di consegna / spedizione, a fronte di DDT, poiché tali fatture, in base a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del DPR n. 633/1972, devono essere registrate "... con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni", esse devono essere incluse nell'elenco relativo al **mese di consegna / spedizione della merce**.

L'articolo 50, comma 7, DI n. 331/1993 prevede che in presenza di **fatturazione anticipata o di pagamento anticipato del corrispettivo totale o parziale**, le relative operazioni sono indicate nei modelli Intrastat con riferimento non alla data di emissione della fattura ma a quella in cui è stata eseguita la **consegna o la spedizione dei beni**.

E' da ritenere che tale regola valga altresì per l'elenco acquisti.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Di conseguenza è possibile sostenere che **il modello Intrastat deve essere presentato con riferimento al mese in cui si verifica l'ultimo** dei seguenti due fatti:

- relativamente all'**elenco cessioni**:
 - emissione della fattura (immediata);
 - consegna o spedizione della merce;
- relativamente all'**elenco acquisti**:
 - ricevimento della fattura;
 - ricevimento della merce;

Si segnala che la **Circolare n. 73/E del 27 maggio 1994** afferma che: "...qualora, per motivi tecnico-aziendali e non in seguito al pagamento di un acconto o al pagamento anticipato del corrispettivo, venga emessa fattura in momento anteriore a quello in cui i beni vengono materialmente spediti (ad esempio: fattura emessa il sabato, con trasporto che inizia il lunedì che cade in un mese o addirittura in un anno diverso), l'operazione va indicata nel modello Intra relativo al periodo in cui si è registrata o doveva essere registrata la fattura. La controprova è costituita dalle operazioni triangolari comunitarie, che il fornitore – acquirente deve inserire negli elenchi riepilogativi in relazione alla registrazione della fattura, indipendentemente dal momento in cui il primo cedente provvede all'invio della merce".

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Nella tabella che segue si è provveduto a tracciare un **quadro di sintesi sull'argomento** **“competenza delle operazioni”**.

Cessioni:

- se il mese di consegna o spedizione della merce coincide con il mese di emissione della fattura (le fatture differite, come sopra detto, devono essere registrate con riferimento al mese di consegna o di spedizione della merce):
→ il modello Intra deve essere riferito a tale mese;
- se il mese di consegna o spedizione della merce è successivo al mese di emissione della fattura:
→ il modello Intra deve essere riferito al mese di consegna o spedizione della merce;

Acquisti:

- se il mese di ricevimento della merce coincide con il mese di ricevimento della fattura:
→ il modello Intra deve essere riferito a tale mese;
- se il mese di ricevimento della merce è anteriore al mese di ricevimento della fattura:
→ il modello Intra deve essere riferito al mese di ricevimento della fattura (o a quello dell'emissione dell'autofattura ai sensi dell'articolo 46, comma 5), del DL n. 331/1993;
- se il mese di ricevimento della merce è posteriore al mese di ricevimento della fattura:
→ il modello Intra deve essere riferito al mese di ricevimento della merce;

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Esempi:

Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura arrivata nel mese di febbraio: annotazione della fattura con riferimento a mese di febbraio; inserimento nell'Intra riferito al mese di febbraio da presentare entro il 25 di marzo.

Come caso precedente, ma con fattura pervenuta nel mese di marzo: annotazione della fattura con riferimento a mese di marzo; inserimento nell'Intra riferito al mese di marzo da presentare entro il 25 di aprile.

Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura pervenuta nel mese di aprile: entro il 30 aprile emissione di autofattura ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993; annotazione dell'autofattura con riferimento a mese di aprile; graffatura della fattura estera all'autofattura; inserimento nell'Intra riferito al mese di aprile da presentare entro il 25 di maggio.

Ricevuto ordine per vendita merce a cliente francese per 10.000 euro

Acconto di 2.000 euro, ricevuto nel mese di febbraio.

Emessa fattura immediata non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, per 2.000 euro nel giorno di ricevimento dell'acconto.

Merce inviata nel mese di marzo, con emissione di fattura differita a saldo entro il giorno 15 del mese di aprile, annotata con riferimento alla data di spedizione della merce.

Il modello Intra cessioni viene presentato nel mese di aprile con riferimento al mese di marzo.

COMPETENZA INTRASTAT BENI **approfondimenti**

DM 22 febbraio 2010

Articolo 5 *(Contenuto degli elenchi – Parte fiscale)*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'articolo 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2.

COMPETENZA INTRASTAT BENI **approfondimenti**

Circolare n. 13 del 28 febbraio 1994

15. Elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari

Tra gli adempimenti di particolare importanza da osservare, l'art. 50, comma 6, prevede che i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie devono presentare agli Uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione. Tuttavia, **in presenza di fatturazione anticipata o pagamento anticipato del corrispettivo totale o parziale, le relative operazioni sono indicate negli elenchi riepilogativi con riferimento non alla data di registrazione dell'operazione, ma a quella in cui e' stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni.**

COMPETENZA INTRASTAT BENI **approfondimenti**

Circolare 27 maggio 1974, n. 73

10.4 Modelli Intra (TELEFISCO del 21 febbraio 1994).

- D. In relazione a quale periodo devono essere indicate nei modelli INTRA le operazioni per le quali viene emessa fattura anticipata rispetto al momento in cui si perfeziona l'invio o la spedizione della merce?
- R. La presentazione dei modelli INTRA (elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari) e' collegata in linea di principio con il momento in cui la fattura e' stata registrata o, comunque, doveva essere registrata, ancorché tale annotazione non sia stata effettuata. Eccezione a tale regola e' stabilita unicamente, ai sensi dell'art. 50, comma 7, per le ipotesi di pagamento anticipato del corrispettivo ovvero di emissione anticipata della fattura, in relazione ad un acconto contrattualmente previsto. Di conseguenza, qualora, per motivi tecnico-aziendali e non in seguito al pagamento di un acconto ovvero al pagamento anticipato del corrispettivo, venga emessa fattura in momento anteriore rispetto a quello in cui i beni vengono materialmente spediti (ad esempio fattura emessa il sabato, con trasporto che inizia il lunedì, che cade in un mese o addirittura in anno diverso), l'operazione va indicata nel modello INTRA relativo al periodo in cui e' registrata (o doveva essere registrata) la fattura. La controprova e' costituita dalle operazioni triangolari comunitarie, che il fornitore-acquirente deve inserire negli elenchi riepilogativi in relazione alla registrazione della fattura, indipendentemente dal momento in cui il primo cedente provvede all'invio della merce.

COMPETENZA INTRASTAT BENI **approfondimenti**

SistemaFRIZZERA

SANDRO CERATO – GRETA POPOLIZIO

IVA nei RAPPORTI con l'ESTERO

a cura di BRUNO FRIZZERA

della Collana "GUIDA PRATICA FISCALE"

COMPETENZA INTRASTAT BENI

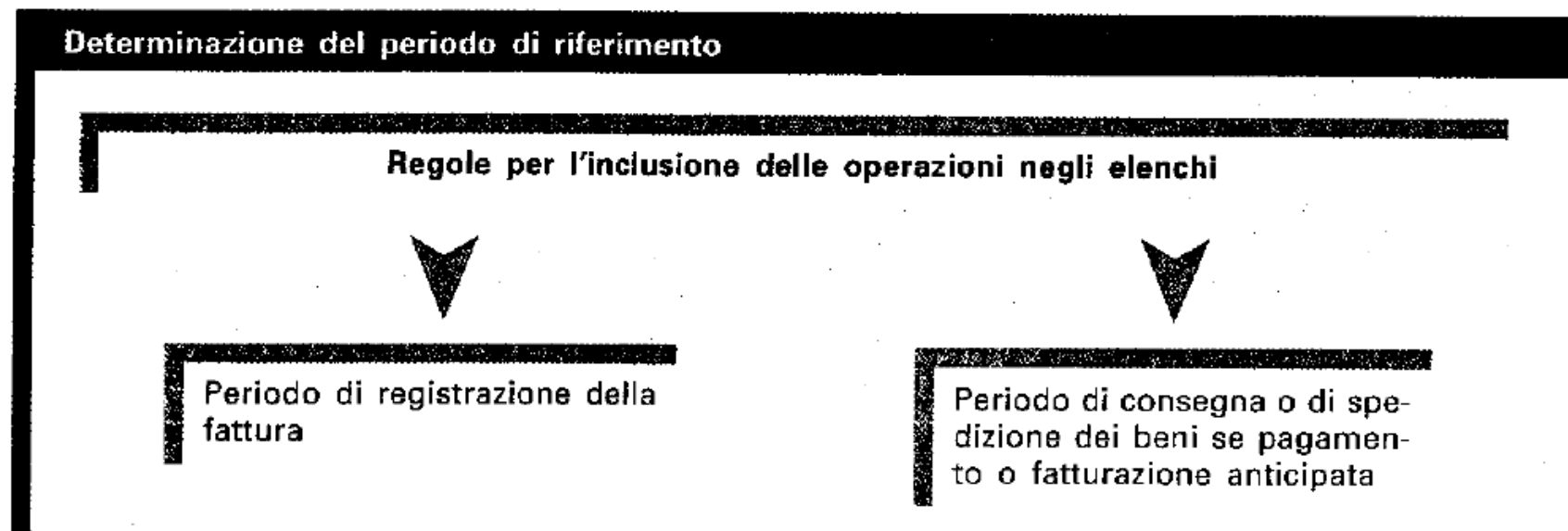
approfondimenti

5.7.5 Momento di determinazione dell'obbligo di presentazione dei modelli

In attesa di conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria di vigenza di tale disciplina anche dopo le modifiche introdotte a seguito delle nuove direttive comunitarie del 2008, si riporta la disposizione dell'art. 4, co. 1, D.M. 27.10.2000, che prevede un principio di carattere generale per cui l'operazione intracomunitaria deve essere inclusa negli elenchi con riferimento ai momenti in cui la fattura è stata registrata o avrebbe dovuto essere registrata, anche se tale annotazione non è stata eseguita. Tale principio, secondo quanto stabilito dall'art. 50, co. 7, D.L. 331/1993, trova un'eccezione nel caso in cui per le operazioni in cui, anteriormente alla consegna o spedizione, sia stata emessa la fattura o sia stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi Intra con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni, per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

COMPETENZA INTRASTAT BENI

approfondimenti



COMPETENZA INTRASTAT BENI

approfondimenti

Infine, è bene ricordare che la C.M. 27.5.1994, n. 73, ha chiarito che qualora per motivi tecnico-aziendali, e non a seguito di pagamenti anticipati rispetto alla consegna, sia emessa fattura in un momento immediatamente antecedente rispetto a quello in cui vengono consegnati i beni (ad esempio, fattura emessa il sabato e trasporto dei beni che inizia lunedì, che cade nel mese successivo o addirittura nell'anno successivo), **l'operazione deve essere indicata nel modello Intra relativo al periodo in cui la fattura è stata registrata o avrebbe dovuto essere registrata.**

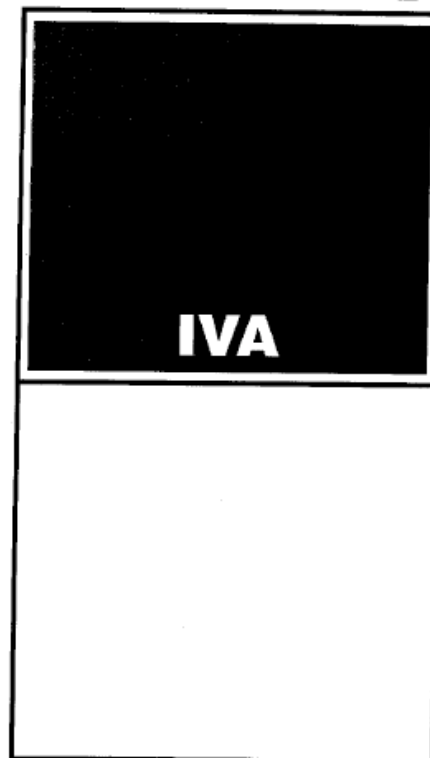
Esempio

La società Alfa, con periodicità mensile di presentazione degli elenchi, ha emesso una fattura in data 31.12.2007 per una spedizione di merce a favore di un cliente tedesco, il cui trasporto è iniziato in data 2.1.2008. L'operazione, deve essere inclusa nell'elenco riferito al mese di dicembre 2007, il cui termine di presentazione deve scade il 20 gennaio 2008.

COMPETENZA INTRASTAT BENI

approfondimenti

MEMENTO PRATICO
IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE



aggiornato al 20 settembre 2009



COMPETENZA INTRASTAT BENI

approfondimenti

Contenuto degli elenchi Negli elenchi INTRASTAT devono essere indicati i dati delle operazioni **Intracomunitarie** che risultano annotate o che sono soggette ad annotazione nel periodo di riferimento. In assenza di operazioni nel periodo di riferimento, gli elenchi non debbono essere presentati (Circ. Min. 5 febbraio 1993, n. 39). Le **fatture emesse prima della consegna** o spedizione delle merci (es. per anticipi), non devono essere rilevate negli elenchi relativi al periodo di riferimento in cui sono state annotate, ma in quelli riguardanti il periodo in cui sono state effettivamente spedite o trasportate le merci (art. 50 c. 7 DL 331/93). **4151**

Esempio Se la ditta italiana riceve un anticipo dal cliente francese il 10 febbraio 2007, emette fattura non imponibile al momento dell'incasso del corrispettivo secondo le regole generali (art. 39 c. 2 DL 331/93) ripropone il principio della fatturazione anticipata al momento del pagamento rispetto al momento della cessione, limitatamente al corrispettivo pagato - concetto analogo a quello dell'art. 6 c. 4 DPR 633/72). Tuttavia, se la merce viene spedita il 10 aprile 2007, tutto il corrispettivo (compreso l'anticipo) verrà riepilogato nell'elenco del mese di aprile.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Operazioni a titolo gratuito

La cessione di beni o il ricevimento di beni senza corrispettivo e cioè a titolo gratuito NON costituiscono operazioni intracomunitarie e NON devono essere indicate nei modelli Intrastat.

Diverso è il caso in cui l'impresa cede dei beni a titolo gratuito ma con addebito al cliente del costo del trasporto.

In tale evenienza l'operazione è da considerare a titolo oneroso.

Le stesse considerazioni valgono per il caso inverso: ricevimento di beni a titolo gratuito ma con addebito del costo di trasporto da parte del fornitore (dei beni).

Occorre, tuttavia, considerare che, sull'argomento, la **Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010** (riportata nella pagina seguente), ha sostenuto la tesi che:

- La cessione dei beni resta un'operazione a titolo gratuito;
- Mentre il trasporto assume la natura di prestazione di servizi generica.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010

Nella risposta che segue l'Agenzia delle Entrate **ha negato l'accessorietà** delle spese di trasporto rispetto alla cessione gratuita di beni.

Come affermato nella pagina precedente, era opinione prevalente che in tale evenienza l'operazione diventasse (nel suo complesso) una operazione onerosa.

2. Nel caso di fatture emesse per documentare l'invio di campioni gratuiti di merce a clienti stabiliti in altri Stati membri, ai quali vengono addebitate le sole spese di trasporto, quali sono gli adempimenti ai fini degli elenchi Intrastat?

Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell'onerosità, cui fa espresso riferimento l'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 e, conseguentemente, non devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat (cfr. circ. n. 13 del 1994. par. B.15.1.a).

Tuttavia, nel caso in cui al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuiti, **queste assumono autonoma rilevanza**, quale corrispettivo della prestazione di trasporto. Quest'ultima prestazione, resa nei confronti di un committente - soggetto passivo d'imposta - stabilito in altro Stato membro, rientra tra le **prestazioni generiche**, disciplinate dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e come tale va inserita negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Contraente di altro Paese Ue privo di identificazione Iva o con numero di identificazione Iva NON abilitato agli scambi intracomunitari

La Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 relativamente alle CESSIONI DI BENI aveva previsto quanto segue.

Nel caso in cui il cessionario / committente di altro Paese Ue è privo del numero di identificazione Iva, a causa di ritardo di attribuzione da parte dell'Amministrazione finanziaria competente nei suoi confronti, il cedente italiano può comportarsi come segue:

- emettere fattura non imponibile a carico del cessionario / committente, senza indicazione del numero di identificativo Iva del cliente estero;
- presentare il modello Intra 1-bis indicando nella colonna codice identificativo degli zeri;
- farsi consegnare dal cedente/ committente estero idonea documentazione:
 - copia della richiesta di attribuzione del codice identificativo recante il visto/timbro di presentazione;
 - o documento ufficiale da cui risulta la sua posizione fiscale.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Nel momento in cui il cedente italiano viene in possesso del numero identificazione Iva del soggetto estero provvede a:

- verificarne la correttezza con le procedure indicate nel punto successivo (recandosi agli Uffici preposti o a mezzo internet);
- integrare l'esemplare in suo possesso della fattura a suo tempo emessa, indicando tale numero sulla stessa;
- presentare il modello Intra 1 ter, con indicazione del numero identificativo comunicato dal soggetto estero;

In caso di eccessivo ritardo occorre procedere a regolarizzare l'operazione con applicazione dell'Iva (espletando la procedura del "ravvedimento operoso", di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Una procedura analoga può essere adottata nell'ipotesi in cui il **numero identificativo Iva del soggetto estero NON risulti ancora abilitato** (dall'Amministrazione Tributaria del Paese che lo ha attribuito) a essere utilizzato al fine di porre in essere operazioni intracomunitarie (è, ad esempio, un problema che si verifica in modo relativamente frequente con la Spagna).

Ove l'operatore italiano provi a verificare, presso l'Ufficio delle Entrate o mediante internet, l'esistenza di tale numero, ante abilitazione, la risposta sarà inevitabilmente negativa ("codice Iva non attribuito").

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Conferma validità numero di registrazione Iva

Ai sensi dell'**articolo 50, comma 2, Dl n. 331/1993**, l'**Ufficio delle Entrate**, su richiesta dell'operatore economico, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Ue.

La conferma può essere ottenuta anche mediante **interrogazione internet**.

Per motivi legati alla “**privacy**” il sistema attualmente in vigore, relativamente ad alcuni Paesi Ue (ad esempio: Germania e Spagna), nonostante quanto previsto dal Regolamento non consente, mediante l'interrogazione eseguita tramite i siti internet:

- dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Dogane;
- o della Commissione Europea;

di collegare il numero di identificazione Iva ad un determinato soggetto.

Mediante l'interrogazione è solo possibile appurare se tale numero è esistente e da quando.

L'Ufficio delle Entrate e l'Ufficio delle Dogane sono invece in grado di confermare la corrispondenza di un determinato numero identificativo Iva con i dati relativi al soggetto cui il medesimo di riferisce.

Si ricorda che, qualunque sia la procedura adottata, è importante **tenere agli atti** (ad esempio: in allegato alla fattura emessa a carico del cliente), la documentazione atta a provare l'eseguito controllo.

BANCA DATI VIES – INTRASTAT

Regolamento UE n. 904/2010

relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

Articolo 31

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all'allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a **ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti.**
2. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma del nome e dell'indirizzo della persona alla quale è stato attribuito il numero di identificazione IVA in conformità della sua normativa in materia di protezione dei dati.

La norma sopra riportata dovrebbe avere effetto a partire dal 1° gennaio 2012 (così dispone l'articolo 62 del Regolamento).

NOTA BENE: Alcuni Stati membri (ad esempio: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovenia), al 31 dicembre 2011, erano già in linea con quanto previsto dall'articolo 31 sopra citato.

L'ITALIA, a partire dal 1° gennaio 2012, si è adeguata a quanto previsto dal Regolamento.

BANCA DATI VIES – INTRASTAT

Regolamento UE n. 904/2010

relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

L'Agenzia

Il tuo profilo fiscale

Cosa devi fare

Strumenti

Documentazione

Servizi online

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - [Servizi senza registrazione](#) - [Controllo delle partite Iva comunitarie](#) - Verifica della partita IVA

Verifica della partita IVA

 **FRANCIA**

CODICE IVA VALIDO

Partita IVA: 76414740852

Denominazione: SARL SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVR

Indirizzo: 40 RUE VILLIERS 92300 LEVALLOIS PERRET

Data di inizio validità: N.D.

Data di fine validità: ---

N.D. (Non Divulgabile) = Lo Stato membro selezionato non ha autorizzato la divulgazione di questa informazione.

Data della richiesta: 19/02/2012 08:33:24

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con [Circolare n. 85/E del 15 aprile 1999](#), ha affermato che:

“ L'art. 50, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 stabilisce la non applicabilità dell'IVA per le cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta aventi sede in altri Stati membri.

Ai fini del riconoscimento della non imponibilità, il successivo art. 46, comma 2 impone al cedente nazionale l'obbligo di indicare in fattura l'esatto numero identificativo del cessionario comunitario.

Ed invero, laddove dovessero in sede di verifica o controlli emergere irregolarità in ordine a tale indicazione, responsabile del mancato addebito del tributo risulta in linea di principio il cedente nazionale.

Tuttavia quest'ultimo non può essere oggetto di alcun addebito di natura fiscale nel caso in cui, essendosi avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 50 dello stesso decreto-legge, si sia rivolto all'Ufficio IVA competente ed abbia avuto conferma della validità del numero identificativo del cessionario. Le modalità della richiesta sono state stabilite dal D.M. 28 gennaio 1993.

Le suddette informazioni possono ottenersi anche mediante:

- interrogazione agli sportelli self-service;
- il numero telefonico automatizzato 800848444;
- il sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).

NB: alla luce dell'evoluzione del pensiero del legislatore comunitario, è da ritenere che l'operatore italiano, al fine di dimostrare la propria buona fede, debba andare oltre quanto previsto dalla Circolare n. 85/E, espletando la procedura prevista da [Regolamento n. 282/2011](#), riportata nella pagina che segue.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Articolo 18 del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011:

- “1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un **destinatario stabilito nella Comunità** ha lo status di soggetto passivo:
- a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto;
 - b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità **NON** ha lo status di soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.(...)”.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Beni esclusi dalla segnalazione

L'allegato XI al provvedimento 22 febbraio 2010, prot. N. 22778/RU, afferma che:

3. Sono invece escluse anche dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:

a) Oro detto monetario.

b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;

c) **Merchi destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:**

- **non e' prevista ne' è stata effettuata alcuna lavorazione,**
- **la durata prevista dell'uso temporaneo non stata o non sarà superiore a 24 mesi,**
- **la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA.**

d) Merchi che circolano tra:

- uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
- lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali. Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

- e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
- f) Software scaricato di Internet;
- g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
 - materiale pubblicitario
 - campioni commerciali
- h) Beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
- i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.

Rientrano tra i beni da non segnalare **gli imballaggi, i pallets e i bancali** che vengono movimentati all'interno del territorio comunitario quando non costituiscono essi stessi oggetto di commercializzazione (Risoluzione n. 170/E del 30 luglio 1997).

Relativamente a tali beni occorre, comunque, procedere alle previste annotazioni sul registro di carico /scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Compilazione modelli :

In sintesi:

Modello Intra 1 bis – cessioni

- Voci da 1 a 4: dati fiscali
- Voci da 5 a 13: dati statistici

Operatori con obbligo mensile: devono compilare le **colonne da 1 a 13**.

Le colonne 9 (valore statistico), 10 (condizioni di consegna) e 11 (modo di trasporto) devono essere compilate solo dagli operatori che superano l'ammontare di 20.000.000 euro di **spedizioni** (in precedenza valeva l'importo di 10.000.000 euro di spedizioni e, prima ancora valeva l'importo di 4.300.000 euro di spedizioni).

→ Problema: se non indico nei modelli il valore statistico, come faccio ad accorgermi di avere superato l'importo di 20 milioni di euro?

E necessario tenerne conto (in qualche modo), specie se si raggiungono importi prossimi a tale soglia.

Operatori con obbligo trimestrale: devono compilare solo le **prime quattro colonne** e cioè solo la parte fiscale (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare; la colonna 6 è facoltativa)

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Modello Intra 2 bis – acquisti

- Voci da 1 a 5: dati fiscali
- Voci da 6 a 15: dati statistici

Operatori con obbligo mensile: devono compilare le **colonne da 1 a 15**.

- Le colonne 10 (valore statistico), 11 (condizioni di consegna) e 12 (modo di trasporto) devono essere compilate solo dagli operatori che superano l'ammontare di 20.000.000 euro di **arrivi** (in precedenza valeva l'importo di 10.000.000 euro di arrivi e, prima ancora valeva l'importo di 2.500.000 euro di arrivi).
- La **colonna 5** (ammontare operazione in valuta) deve essere compilata solo per gli acquisti da Paesi che non hanno aderito all'euro (DK- Danimarca, SE – Svezia e GB – Gran Bretagna , oltre a 5 Paesi dell'allargamento 2004, LV - Lettonia, LT - Lituania, PL - Polonia, CZ - Repubblica Ceca e HU - Ungheria e ai 2 Paesi dell'allargamento 2007 BG - Bulgaria e RO - Romania).

Operatori con obbligo trimestrale: devono compilare solo le **prime quattro colonne** (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti è facoltativa; la compilazione della colonna 7 è facoltativa).

Nel caso vengano eseguiti acquisti da Paesi che non hanno aderito all'euro occorre compilare anche la **colonna 5** (ammontare operazione in valuta).

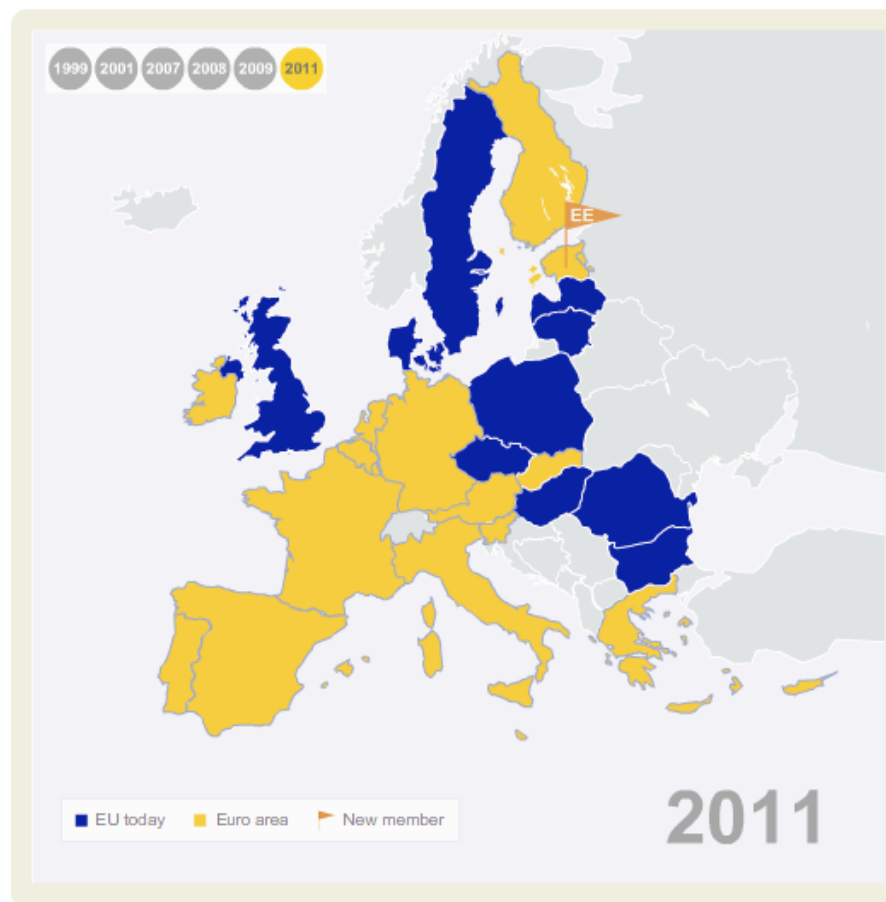
NB: al fine di tenere sotto controllo l'evoluzione della "**eurozona**", è possibile accedere al sito della BCE - Banca Centrale Europea, avente sede in Francoforte (DE): www.ecb.int

PAESI UE CON EURO

Territorio Ue (e eurozona)

<http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.en.html>

Map of euro area 1999 – 2011



ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto

Come già sopra anticipato, **sono tenuti all'indicazione di tali informazioni:**

- per quanto riguarda gli **elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie**, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiori a euro 20.000.000 (in precedenza: 10.000.000 euro e 4.300.000,00 euro);
- per quanto riguarda gli **elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari**, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo di arrivi superiori a euro 20.000.000 (in precedenza: 10.000.000 euro e 2.500.000,00 euro);

Per determinare il **valore delle “spedizioni” e degli “arrivi”** occorre fare riferimento alla colonna **“valore statistico”**.

Determinazione del valore statistico: Il valore statistico è dato dal **valore dei beni resi franco frontiera italiana**

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Presentazione dei modelli ai soli fini fiscali

In determinate circostanze è prevista la presentazione dei modelli ai soli fini fiscali.

Ad esempio:

- **unico contratto d'appalto**, con prezzo distinto per gli stampi / attrezzature (che passano di proprietà del committente) e per le unità di prodotto: il passaggio di proprietà degli stampi / attrezzature, i quali restano in prestito d'uso presso il fornitore, deve essere segnalato con un Intra puramente fiscale;
- **cessione congiunta di beni**, il cedente deve presentare l'elenco delle cessioni ai soli fini fiscali, mentre il prestatore di servizi lo deve presentare ai soli fini statistici;
- **operazione di triangolazione comunitaria**: il promotore dell'operazione presenta i modelli Intra acquisti e cessioni ai soli fini fiscali.

In tal caso devono essere compilate le seguenti colonne:

modelli Intra 1 – bis (cessioni): colonne da 1 a 4.

Nel caso di **operazione triangolare** in cui il soggetto italiano sia il promotore dell'operazione, tutti gli operatori (e quindi, anche i soggetti trimestrali e annuali) devono compilare anche la colonna 5 (natura transazione) con il codice alfabetico (→ indicazione in colonna 5 della lettera A).

modelli Intra 2 – bis (acquisti): colonne da 1 a 5.

Nel caso di **operazione triangolare** in cui il soggetto italiano sia il promotore dell'operazione, tutti gli operatori (e quindi, anche i soggetti annuali) devono compilare anche la colonna 6 (natura transazione) con il codice alfabetico (→ indicazione in colonna 6 della lettera A).

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Presentazione dei modelli ai soli fini statistici

→ solo per soggetti mensili

Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 e dei relativi regolamenti di applicazione (si tratta, ad esempio, dell'invio e del ricevimento di beni in vista o a seguito di una lavorazione).

Si precisa che a partire dagli elenchi riferibili a periodi del 2006, NON deve più essere segnalato l'invio e il ricevimento di beni in riparazione (→ Cfr. lettera h)

Nel caso di presentazione degli elenchi solo ai fini statistici devono essere compilate le seguenti colonne:

modelli Intra 1 – bis (cessioni): colonna 1 e colonne da 5 a 13.

- Le colonne 10 e 11 devono essere compilate solo se l'operatore supera l'ammontare annuo di spedizioni di 20.000.000 euro (in precedenza l'importo era di 10.000.000 euro e di 4.300.000 euro).
- **Viene invece compilata la colonna 9 (valore statistico).**

modelli Intra 2 – bis (acquisti): colonna 1 e colonne da 6 a 15.

- Le colonne 11 e 12 devono essere compilate solo se l'operatore supera l'ammontare annuo di arrivi di 20.000.000 (in precedenza l'importo era di 10.000.000 euro e di 2.500.000 euro).
- **Viene invece compilata la colonna 10 (valore statistico).**

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Come sopra affermato, l'obbligo di presentazione dei modelli ai soli fini statistici compete solo agli **operatori obbligati alla presentazione dei modelli con periodicità mensile**.

La disposizione in argomento non si applica agli elenchi presentati con periodicità mensile a seguito di opzione.

Riguardo alla voce “massa netta” (colonna 7 dell'elenco delle cessioni e colonna 8 dell'elenco degli acquisti), essa è **facoltativa per 354 sottovoci** relative ai 20 capitoli indicate nell'elenco contenuto nell'allegato IV del Regolamento CE n. 2395/96 del 16 dicembre 1996.

Il “**valore statistico**” (colonna 9 dell'elenco delle cessioni e colonna 10 dell'elenco degli acquisti) è così determinato:

- nel caso di cessione / acquisto: valore dei beni franco frontiera italiana;
- nel caso di beni inviati / ricevuti in vista di una lavorazione, stabilito in base al valore dei beni stessi;
- nel caso di spedizione / ricevimento di beni a seguito di una lavorazione, pari al valore dei beni ricevuti / spediti più il compenso di lavorazione.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Variazioni in aumento

Le variazioni in aumento sono obbligatorie (articolo 26, primo comma, Dpr n. 633/1972).

Ogni volta che l'ammontare dell'imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta subisce un aumento, per qualsivoglia motivo:

- se si tratta di **cessioni intracomunitarie**, occorre:
 - emettere fattura integrativa;
 - presentare il modello Intra – 1 ter di rettifica (sia ai fini fiscali che ai fini statistici);
- se si tratta di **acquisti intracomunitari**, occorre:
 - intervenire sul registro acquisti:
 - o per annotare la fattura integrativa emessa dal cedente intracomunitario;
 - o per annotare l'autofattura articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993 predisposta dall'acquirente stesso;
 - presentare il modello Intra – 2 ter di rettifica (sia ai fini fiscali che ai fini statistici);

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Variazioni in diminuzione

Le variazioni in diminuzione sono facoltative (articolo 26, secondo comma, Dpr n. 633/1972).

Tali variazioni non sono applicabili **decorso un anno** dall'effettuazione dell'operazione se dipendenti da sopravvenuto accordo fra le parti o da inesattezze di fatturazione:

se si tratta di **cessioni intracomunitarie di beni**, occorre distinguere tra due situazioni:

- **se vi è restituzione parziale o totale dei beni**, il contribuente può:
 - intervenire sui registri Iva (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito di emissione di nota credito a favore del cliente) al fine di rettificare le annotazioni eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1-ter sia ai fini fiscali che ai fini statistici;
 - non pervenire sui registri Iva: in tal caso sorge l'obbligo di presentare il modello Intra 1-ter solo ai fini statistici;
- **se non vi è restituzione parziale o totale dei beni**, il contribuente può:
 - non fare nulla né ai fini Iva, né ai fini Intrastat;
 - intervenire sui registri Iva (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito di emissione di nota credito a favore del cliente) al fine di rettificare le annotazioni eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1-ter sia ai fini fiscali che ai fini statistici;

se si tratta di **acquisti intracomunitari di beni**:

→ comportamento analogo a quello da tenere in relazione alle cessioni intracomunitarie di beni. Il modello da presentare è il modello Intra – 2 ter.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Casi particolari di variazioni

Nel caso di cessione intracomunitaria di beni a cliente di altro Paese Ue, ad esempio, francese, se il cliente rifiuta in tutto o in parte la merce e questa viene venduta ad altro cliente francese, l'impresa italiana deve:

- emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a storno totale o parziale della fattura relativa alla cessione effettuata sul primo cliente;
- presentare il modello Intra-1 ter, ai soli fini fiscali (in quanto la merce non esce dal territorio francese), a rettifica del precedente modello Intra 1-bis;
- emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del secondo cliente francese ;
- presentare il modello Intra 1-bis, ai soli fini sia fiscali, per segnalare la cessione sul secondo cliente francese.

Nell'ipotesi in cui il cliente sia invece residente in altro Paese Ue, diverso da quello del primo cliente, ad esempio Germania, l'impresa italiana deve:

- emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a storno totale o parziale della fattura relativa alla cessione effettuata sul primo cliente;
- presentare il modello Intra-1 ter, ai fini sia fiscali che statistici (in quanto la merce esce dal territorio francese), a rettifica del precedente modello Intra 1-bis;
- emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del cliente tedesco;
- presentare il modello Intra 1-bis, ai fini sia fiscali che statistici, per segnalare la cessione sul cliente tedesco.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Variazioni relative a più periodi

Le rettifiche conseguenti a variazioni della base imponibile di cessioni ovvero di acquisti, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni solari possono essere indicate nei modelli Intra 1 ter e Intra 2 ter globalmente per ciascun acquirente o fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state comprese negli elenchi riepilogativi.

Esempio:

Impresa italiana acquista ogni mese merce da fornitore Ue.

Al termine dell'anno solare il fornitore estero concede uno sconto su tutte le forniture eseguite.

L'impresa italiana può operare come segue:

- o non fare nulla ai fini Iva (non intervenire cioè a rettificare il registro acquisti) limitandosi a gestire lo sconto in contabilità generale → NO presentazione modello Intra acquisti.
- o gestire l'operazione ai fini Iva, andando a rettificare in meno gli acquisti intracomunitari → SI modello Intrastat andando a rettificare gli ultimi modelli presentati (sino a esaurimento importo della rettifica)

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Impianti industriali

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 - Articolo 6 – Contenuto degli elenchi - Parte statistica

In vigore dal 5 marzo 2010

(...)

5. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 4, e dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:

- a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
- b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

- Regolamento Comunità Europea del 18 novembre 2004 n. 1982

Regolamento della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 343 del 19 novembre 2004 - serie L

Articolo 15 - Impianti industriali.

In vigore dal 9 dicembre 2004

1. Ai fini del presente articolo s'intende per:

a) "impianto industriale" un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un'unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;

b) "componenti" una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC.

2. La statistica sugli scambi tra Stati membri può riguardare solo le spedizioni e gli arrivi di componenti usati per la costruzione o il riutilizzo di impianti industriali.

3. In relazione al paragrafo 2 gli Stati membri possono applicare le seguenti disposizioni, a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato stabilimento industriale sia superiore a 3 milioni di euro, a meno che si tratti di stabilimenti industriali riutilizzati:

a) i codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:

- le prime quattro cifre sono 9880,
- la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente,
- la settima e l'ottava cifra sono 0;

b) la quantità è facoltativa.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Invii scaglionati

Il Regolamento CE n. 1982/2004 afferma che:

Articolo 16

Invii scaglionati

1. Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati» s'intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati relativi agli arrivi o alle spedizioni di invii scaglionati una sola volta, nel mese di arrivo o di spedizione dell'ultimo invio parziale.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Stampi e attrezzature

Alla luce di quanto previsto dalla **Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 9**, riportata nella pagina seguente, occorre distinguere tra due ipotesi:

- Unico contratto d'appalto volto a realizzare gli stampi e le attrezzature con utilizzo delle stesse al fine di fabbricare i prodotti contrattuali, con passaggio della proprietà degli stampi e delle attrezzature in capo al committente;
- Contratto avente per oggetto la fornitura di prodotti con riconoscimento, in tutto o in parte ("compartecipazione stampi", "contributo in conto stampi") , da parte del committente, del costo sostenuto per la realizzazione degli stampi e delle attrezzature, i quali restano, tuttavia, di proprietà del produttore.

Anteriormente alla pubblicazione della circolare n. 43/E, riguardo al corrispettivo addebitato a titolo di compartecipazione spese stampi, sulla base di quanto previsto dalla **Risoluzione n. 186/E del 17 agosto 1996**, era prevalente l'inquadramento come elemento accessorio alla fornitura dei prodotti.

Ai fini procedurali, occorre altresì distinguere tra due situazioni:

- impresa italiana cedente;
- impresa italiana committente.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT
CESSIONI / ACQUISTI DI BENI
STAMPI E ATTREZZATURE
Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010

9. Una società italiana produce calzature. Tale società addebita al proprio cliente inglese i costi di sviluppo dei nuovi stampi occorrenti per il campionario che viene commissionato dal predetto soggetto non residente. Si chiede quali siano gli adempimenti ai fini Intrastat.

La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella **circolare n. 13 del 1994**, nel paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che *“la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora:*

- tra il committente e l'operatore nazionale venga stipulato un **unico contratto di appalto** avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;*
- lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell'altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile; (.....)*

L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a)“.

Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddetta prestazione non assume un'autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.

Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi per la fabbricazione di calzature richiesto dal cliente inglese configura l'esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli riepilogativi come servizio reso.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

STAMPI E ATTREZZATURE

ITALIA:

Risoluzione del 17/08/1996 n. 186 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII - IVA. Costi di lavorazione per la stampa di films addebitati al cliente separatamente dal prezzo del prodotto finito.

Sintesi: Una società produttrice di films plastici stipula con società residenti in altri paesi dell'U.E. contratti di cessione di detti beni. Per la stampa di detti films utilizza, oltre ad un nucleo ferroso, una soprapellicola in metallo che viene distrutta automaticamente al termine di ogni commessa ed il cui costo viene addebitato al cliente separatamente dal prezzo dei films prodotti quale "**contributo incisioni cilindri**". Detto contributo in base agli artt. 12 e 13 del DPR 26/10/72 n. 633, rientra nella base imponibile del films ceduto che comprende oltre al prezzo dei beni prodotti anche gli oneri e spese concernenti l'esecuzione. Ai sensi dell'art. 41 della L. 427/93 le predette cessioni sono non imponibili...

NB: **alcuni operatori** consideravano il contributo in conto stampi come un compenso per il diritto di utilizzare in via esclusiva lo stampo di proprietà del fornitore.

In base a tale ultima impostazione, alla luce delle innovazioni Iva 2010, si tratta di una prestazione di servizi generica (obbligo di fare):

- Sino al 31 dicembre 2009: da assoggettare a Iva;
- A partire dal 1° gennaio 2010: applicazione del meccanismo del "reverse charge"

La tesi prevalente era tuttavia quella del servizio accessorio alla cessione.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

STAMPI E ATTREZZATURE: Impresa italiana fornitrice

1° ipotesi: gli stampi e le attrezzature passano di proprietà del cliente estero e restano presso il cedente in “prestito d’uso”, al fine di realizzare la produzione programmata:

- l’impresa italiana deve annotare gli stampi e le attrezzature su apposito registro (dei beni di terzi presso l’impresa) tenuto ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993;
- lo stampo deve essere fatturato in articolo 41, primo comma, lettera a), DL n. 331/1993;
- con riferimento al mese di emissione della fattura dello stampo deve essere presentato il modello Intra 1 bis ai soli fini fiscali;
- a mano a mano che verranno inviati i pezzi si provvederà ad emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), del DL n. 331/1993, per il prezzo dei pezzi;
- con riferimento all’ultimo dei due seguenti momenti:
 - emissione della fattura relativa ai pezzi;
 - invio dei pezzi;
- si provvede a presentare il modello Intra 1 bis, indicando:
 - nell’ammontare dell’operazione: l’importo della fattura relativa ai pezzi;
 - nel valore statistico: la sommatoria dei seguenti ammontari:
 - valore dei pezzi franco frontiera italiana;
 - quota parte del prezzo dello stampo / attrezzature (cd. “spalmatura”) oppure intero valore dello stampo;
- terminata la fabbricazione gli stampi e le attrezzature potranno o essere inviate al cliente estero o essere distrutte o rese inservibili.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

STAMPI E ATTREZZATURE: Impresa italiana fornitrice

2° ipotesi: gli stampi e le attrezzature restano di proprietà dell'impresa italiana (compartecipazione al costo degli stampi / attrezzature), con realizzazione della produzione programmata.

Il base a quanto previsto dalla Circolare n. 43/E del 6 agosto 2009, risposta n. 9, l'impresa italiana deve distinguere tra due aspetti:

- **Cessione dei prodotti:** deve essere espletata la procedura cessione intracomunitaria di beni;
- **Addebito compartecipazione stampi / attrezzature:** l'addebito deve essere considerato quale corrispettivo di una prestazione di servizi generica, non soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972. Deve essere presentato il modello Intra servizi.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Impresa italiana committente

1° ipotesi: gli stampi e le attrezzature diventano di proprietà dell'impresa italiana e restano presso il fornitore estero in "prestito d'uso", al fine di realizzare la produzione programmata:

Occorre distinguere tra due tipologie di Paesi:

- Paesi Ue che, in presenza di UNICO CONTRATTO D'APPALTO per la realizzazione di stampi /attrezzature e dei prodotti finiti, concedono la possibilità di considerare l'intero impegno contrattuale come operazione intracomunitaria (E' il caso, ad esempio, dell'Italia, del Belgio e della Gran Bretagna);
- Paesi Ue che obbligano il fornitore a emettere fattura con applicazione dell'Iva a fronte dell'addebito degli stampi / attrezzature (E' il caso, ad esempio, della Francia e della Germania).

Nel caso di Paesi Ue che ammettono l'unico contratto d'appalto, l'impresa italiana:

- all'atto del ricevimento della fattura degli stampi / attrezzature deve numerare e integrare detta fattura con Iva e annotare la stessa sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti; alle scadenze previste deve presentare il modello Intra Intra 2 – bis, ai soli fini fiscali;
- nel momento in cui vengono ricevuti i prodotti finiti, occorre espletare l'ordinaria procedura acquisti intracomunitari, presentando alle scadenze previste il Modello Intra 2-bis, ai fini fiscali e statistici, andando ad aggiungere nel valore statistico, in unica soluzione o con il procedimento della "spalmatura", il valore degli stampi.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Nel caso di Paesi Ue che NON ammettono l'unico contratto di appalto, è opportuno, anche a livello contrattuale, procedere alla stipula di due distinti contratti: uno per gli stampi / attrezzature e uno per i prodotti finiti.

Relativamente agli stampi / attrezzature, l'impresa italiana si trova ad acquistare la proprietà di beni che restano all'estero.

L'impresa italiana è abilitata a recuperare l'Iva subito all'estero, con la procedura dell'Ottava direttiva Ue (richiesta all'Amministrazione estera interessata entro il 30 settembre dell'anno successivo).

Nel caso in cui, a fine corso, lo stampo dovesse essere trasferito in Italia, al fine di attuare tale trasferimento, l'impresa italiana dovrebbe identificarsi ai fini Iva nel Paese estero.

Relativamente ai prodotti finiti si tratta di un ordinario acquisto intracomunitario.

Ove, invece, venisse stipulato un unico contratto di appalto, è da ritenere opportuno applicare la procedura prevista per la prima ipotesi. In tale evenienza l'impresa italiana:

- numera e integra la fattura emessa dal fornitore estero per la cessione dello stampo / attrezzature, applicando l'Iva solo sulla base imponibile;
- presenta la domanda di rimborso dell'Iva subito all'estero.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

2° ipotesi: gli stampi e le attrezzature restano di proprietà dell'impresa estera (compartecipazione al costo degli stampi / attrezzature), con realizzazione della produzione programmata.

L'impresa italiana, alla luce di quanto previsto dalla Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 9, deve:

- Numerare e integrare con Iva la fattura emessa dal fornitore estero;
- Annotare tale fattura sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;
- Presentare il modello Intra servizi.

NB: a causa dell'eventuale diverso trattamento delle operazioni nel Paese del fornitore e in Italia, vengono a crearsi incongruenze tra le due posizioni con eventuali richieste di chiarimento da parte delle autorità fiscali interessate.

CONTRIBUTI IN CONTO STAMPI

Esperienza di altri Paesi Ue

Paesi Ue	cessione stampo + prodotti con il medesimo fabbricati	contributo in conto stampi (lo stampo resta di proprietà del fornitore)
Polonia	cessione stampo con Iva polacca	prestazione servizi: RCM
Spagna	se lo stampo a fine corsa viene inviato fuori dalla Spagna: non imponibile (come Italia). in caso contrario (ad esempio: rottamazione): applicazione Iva spagnola	contributo a fronte acquisto / costruzione specifico stampo: applicazione Iva spagnola modifica stampo esistente: prestazione di servizi (RCM)
Germania	cessione stampo con Iva tedesca	compenso per l'uso esclusivo dello stampo: RCM
Francia	cessione stampo con Iva francese	elemento accessorio del prezzo dei prodotti realizzati e inviati all'estero: non imponibile
Belgio	come Italia	elemento accessorio del prezzo dei prodotti realizzati e inviati all'estero: non imponibile
Regno Unito	come Italia	compenso per l'uso esclusivo dello stampo: RCM

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Modalità di compilazione dei modelli Intra-ter - RETTIFICHE

In caso di rettifica:

- del numero di identificazione del fornitore o del cliente comunitario;
- ovvero della nomenclatura combinata;
- ovvero della natura della transazione;

occorre compilare due distinte righe di dettaglio:

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tutte le colonne i dati già comunicati e indicando il segno “-” nella colonna 7;
- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno “+” nella colonna 7.

In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, viene riportato il solo importo in aumento o in diminuzione, rispettivamente con il segno “+” ovvero il segno “-”.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Modalità di compilazione dei modelli Intra-ter – RETTIFICHE (continua da pagina precedente)

La Circolare n. 39/E del 5 agosto 2004, afferma che:

“Qualora le rettifiche si riferiscano ad operazioni in precedenza riportate negli elenchi ai soli fini fiscali dovrà essere riportato anche il numero di identificazione (Stato e codice Iva) del fornitore o cliente comunitario. Ciò vale per le variazioni sia di elenchi mensili, che trimestrali o annuali.

Al contrario, per gli operatori tenuti a presentare mensilmente gli elenchi ove la rettifica interessi operazioni riepilogate ai soli fini statistici, oltre all'ammontare della variazione dovranno essere indicate anche la nomenclatura combinata e la natura della transazione.

Infine, sempre con riferimento agli elenchi mensili, qualora le rettifiche interessino operazioni riepilogate sia ai fini statistici che fiscali, dovranno essere riportati, oltre all'ammontare della variazione, anche il numero identificativo (Stato e codice Iva) del fornitore o cliente comunitario, nonché il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione”.

La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

In caso di **inserimento di righe di dettaglio precedentemente omesse** occorre presentare il modello Intra 1-bis.

Ad esempio, se in un precedente modello si è omissso di indicare un cliente o una tipologia di bene venduto, ecc. occorre presentare un modello Intra 1-bis e non un modello Intra 1-ter.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Acconti

L'articolo 50, comma 7, del DL n. 331/1993, afferma che:

“7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”.

Come esplicitamente affermato dalle Risoluzioni n. n. 525446 del 18 aprile 1975 e n. 125/E del 7 settembre 1998, gli acconti vengono assoggettati allo stesso trattamento dell'operazione cui si riferiscono.

Alla luce di quanto sopra, nel caso, ad esempio, di cessione intracomunitaria diretta, l'impresa italiana, con riferimento alla data di ricevimento dell'acconto, emette fattura, indicando sulla stessa la dicitura: “Operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del DL n. 331/1993”.

L'impresa italiana, a fronte dell'acconto non esegue segnalazioni ai fini Intrastat.

Nel momento in cui verrà consegnato il bene, l'impresa italiana, in base a quanto affermato dalle citate Risoluzioni, dovrà emettere fattura di vendita, indicando sulla stessa:

- il corrispettivo complessivo della cessione;
- l'acconto incassato (e fatturato), citando gli estremi, anche di registrazione, della fattura a suo tempo emessa;
- il saldo residuo, indicando in corrispondenza allo stesso la dicitura: “operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del DL n. 331/1993”,

Con riferimento alla data di consegna dei beni verranno altresì presentati i Modelli Intra 1 e Intra 1 bis, per il corrispettivo complessivo del bene ceduto.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Beni inviati a mostre e fiere

Occorre distinguere tra due ipotesi distinte:

- mostre e fiere di semplice esposizione;
- mostre e fiere di vendita.

Nel primo caso, l'invio dei beni in altro Paese UE comporta:

- all'andata: la presa in carico sull'apposito registro di carico/scarico di cui all'articolo 50, comma 5, DI n. 331/1993;
- al ritorno: lo scarico dal suddetto registro.
- relativamente alle eventuali cessioni gratuite eseguite durante la fiera, valgono le regole delineate riguardo alle cessioni gratuite.

Nel secondo caso, l'invio dei beni in altro Paese Ue, in linea generale, comporta la previa identificazione dell'impresa italiana nel Paese Ue di svolgimento della fiera, al fine di assoggettare l'operazione all'Iva locale.

L'operazione richiede comunque un esame Paese per Paese.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Beni inviati in tentata vendita

Come affermato dalla Risoluzione n. 39/E del 31 marzo 2005, la tentata vendita si caratterizza per i seguenti aspetti:

- nel momento in cui i beni vengono introdotti in un determinato Paese Ue essi sono ancora di proprietà dell'impresa che opera in tentata vendita;
- il passaggio di proprietà dei beni ha luogo nel Paese di esecuzione della vendita, nel momento in cui il cliente decide di acquistare il bene e di prenderlo in consegna.

In linea generale, relativamente alle operazioni in argomento, è obbligatorio aprire una posizione Iva nel Paese della tentata vendita.

A seconda della normativa del Paese di introduzione dei beni, sono ipotizzabili due situazioni:

- il Paese di tentata vendita prevede che l'introduzione dei beni costituisca acquisto intracomunitario dei beni stessi, con la conseguenza che:
 - l'impresa italiana, nel momento in cui trasferisce i beni nel Paese della potenziale vendita deve emettere fattura di cessione intracomunitaria a carico della posizione Iva aperta in tale Paese;
 - l'impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita deve espletare la procedura acquisti intracomunitari;
 - l'impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita, relativamente ai beni venduti deve emettere fattura a carico dei clienti locali, con applicazione dell'Iva del Paese della tentata vendita;
 - l'impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita, relativamente ai beni non venduti deve porre in essere la procedura di reso nei confronti della posizione Iva italiana.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

- il Paese di tentata vendita prevede che l'introduzione dei beni costituisca operazione che se eseguita rispetto a beni di provenienza extra Ue, consentirebbe l'applicazione dell'istituto dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali, con la conseguenza che:
 - l'impresa italiana deve annotare i beni inviati nel Paese della tentata vendita in apposito registro di carico e scarico (come previsto dall'articolo 243 della Direttiva n. 2006/112/Ce del 28 novembre 2006);
 - l'impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita, relativamente ai beni venduti deve espletare la procedura acquisti intracomunitari e deve emettere fattura a carico dei clienti locali, con applicazione dell'Iva del Paese della tentata vendita;
 - l'impresa italiana deve scaricare dal registro di carico / scarico i beni ritornati alla base.

Alla luce, tuttavia, dell'esame compiuto con riferimento alla normativa dei singoli Paesi, salvo il caso dell'Italia (dove esiste una esplicita Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sul punto), la seconda soluzione sembra essere quella maggiormente diffusa.

Si tratta, altresì, di una soluzione perfettamente in linea con quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e successive modifiche.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Abbonamento a riviste cartacee estere

Nel caso di abbonamento a periodico prodotto da editore Ue, l'impresa italiana deve:

- numerare e integrare con Iva 4% la fattura di abbonamento;
- e deve annotare detta fattura sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti considerando NON detraibile la relativa Iva.

L'impresa deve presentare il modello Intrastat con riferimento al mese / anno di ricevimento della fattura.

Cessioni gratuite

Gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici.

Software

La presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni / acquisti di beni , agli effetti fiscali e statistici, riguarda solo il software standardizzato e non quello personalizzato (Cfr. in merito l'allegato XI, lettera f)

Il **software personalizzato e quello scaricato in via telematica** forma oggetto della segnalazione nel modello Intra servizi.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Smarrimento o furto di merce

Nel caso di **cessioni intracomunitarie** la scomparsa della merce durante il trasporto dall'Italia all'altro Paese Ue può dare luogo alle seguenti diverse ipotesi di trattamento fiscale a seconda che:

- i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri del venditore:
 - se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio dello Stato, si ritiene, in analogia a quanto chiarito con circolare n. 31 del 10 ottobre 1979 della Direzione Generale delle tasse che tale evento "impedisce il sorgere del presupposto impositivo";
 - se i beni scompaiono durante il trasporto nel territorio dell'altro Paese membro, si configura per il venditore nazionale una cessione intracomunitaria non imponibile, fermo restando per il cedente l'adempimento degli obblighi previsti nel Paese membro di scomparsa di beni. In tale caso deve essere regolarmente presentato il modello Intra 1-bis;
- i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri dell'acquirente o tramite un vettore su incarico di uno dei due operatori. L'operazione si considera in ogni caso avvenuta, in quanto si verificato in capo all'acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni, con la conseguenza che:
 - se la scomparsa dei beni si verifica in Italia, l'operazione da qualificare come cessione interna;
 - se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio di altro Stato membro, l'operazione si concretizza in una **cessione intracomunitaria** non imponibile ai sensi dell'articolo 41 del DL n. 331/1993, in considerazione del fatto che i beni sono comunque usciti dal territorio nazionale.
 - In tale caso deve essere regolarmente presentato il modello Intra 1 bis.

Nel caso di **acquisti intracomunitari**, è da ritenere che valgano regole simmetriche rispetto a quelle sopra delineate.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Società fuse o incorporate

In caso di rettifiche di operazioni comprese negli elenchi riepilogativi presentati da società incorporate o fuse, i relativi modelli rettificativi dovranno essere presentati dalla società incorporante o risultante dalla fusione. Se trattasi di rettifiche conseguenti a **errori materiali o di calcolo nella compilazione dell'elenco**, che, come tali, non derivano da errate annotazione eseguite nei registri Iva e non comportano, quindi, rettifiche di tali annotazioni, i relativi modelli devono essere presentati a nome delle singole società fuse o incorporate e sottoscritti, ovviamente, dalla società che risulta dalla fusione o incorporante.

Variazione del numero di partita Iva

I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita Iva devono compilare **separati elenchi riepilogativi** per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita Iva cessato e nei secondi il numero di partita Iva nuovo.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Sanzioni fiscali per elenchi Intra

Riferimento normativo: Articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997

Sanzione fiscale per omessa presentazione:

Da Euro 516,00 ad Euro 1.032,00 per ciascuno di essi:

- sanzione ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo.
- se la violazione non è stata ancora constatata, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, è prevista la possibilità di ravvedimento operoso:
 - Con pagamento di 1/10 della sanzione fino al 31 gennaio 2011
 - Con pagamento di 1/8 della sanzione a partire dal 1° febbraio 2011

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

L'articolo 11 del D.Lgs. N. 471/1997 afferma che:

“4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.”.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

L'articolo 13 del D.Lgs. N. 472/1997 afferma che:

“1. La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di **mancato pagamento del tributo o di un acconto**, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un **ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Sanzione fiscale per incompleta, inesatta e irregolare compilazione

Da Euro 516,00 ad Euro 1.032,00 per ciascuno di essi

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta, entro il termine assegnato dall'Ufficio (normalmente almeno di trenta giorni).

La norma in esame si riferisce ai soli dati fiscali.

“L'incompletezza, l'inesattezza o l'irregolarità può riguardare i singoli dati da indicare nell'elenco, singole righe del medesimo o altri elementi; la sanzione applicabile è sempre una soltanto.

La sanzione prevista si applica per ciascun elenco “omesso” ovvero “irregolare”, indipendentemente dal numero delle irregolarità o inesattezze” (Roberto Fanelli, Sanzioni Fiscali e previdenziali, IPSOA, 2010, p. 428).

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Roberto Fanelli, Sanzioni, fiscali, previdenziali e societarie, IPSOA

3.4.8.3. Sanzione

L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che l'omessa presentazione degli elenchi ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 516 a euro 1.032 per ciascuno di essi.

La sanzione, quindi, si applica per ciascun elenco «omesso» ovvero «irregolare», indipendentemente dal numero delle irregolarità o inesattezze.

Attenuanti ed esimenti La sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. Tale riduzione trova applicazione anche in caso di omessa presentazione degli elenchi, se la violazione viene sanata nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

Esimente La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. Poiché la norma si riferisce alla correzione o integrazione di «dati mancanti o inesatti», questa esimente non può trovare applicazione in caso di omessa presentazione degli elenchi (ferma restando, nel caso di cui sopra, la riduzione della sanzione alla metà).

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Risoluzione 16 febbraio 2005, n. 20.

Oggetto:

Sanzioni relative alla tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari

Sintesi:

La tardiva presentazione degli elenchi INTRA, previsti dal combinato disposto degli articoli 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), e 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), **non può essere considerata una violazione "meramente formale"**.

Quest'ultima affermazione trova sostegno dalla lettura della circolare 3 agosto 2001 n.77/E nella quale si evidenzia che l'esimente prevista dall'art. 6 comma 5 bis del decreto legislativo n. 472 del 1993: "non torna applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo". Tra i quali sono da ricondurre gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. Ne deriva l'assunto secondo il quale dette violazioni sono sempre suscettibili di ravvedimento e sanzionabili ex art.13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Sanzioni per violazioni di natura statistica

L'art. 34 , quinto comma, del D.L. n. 41 del 23/02/1995 dispone che per l'omissione o l'inesattezza dei dati di carattere statistico si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 11 del D. Lgs. 322/ 1989 (Sistema statistico nazionale).

L'accertamento delle violazioni è effettuata dagli uffici di statistica, che siano venuti a conoscenza della violazione. Questo ufficio redige motivato rapporto e, previa contestazione degli addebiti agli interessati, lo trasmette al Prefetto della Provincia, che procede.

Sanzioni:

- Enti e società: da € 516,= a € 5.164,=
- Persone fisiche: da € 206,= a € 2.065,=

Se le omissioni o inesattezze dei dati vengono integrati nel termine fissato dall'ufficio:

- Enti e società: da € 258,= a € 2.582,=
- Persone fisiche: da € 103,= a € 1.032,=

Se la presentazione degli elenchi avviene entro 30 giorni dalla data della scadenza, la sanzione è':

- Enti e società: € 103,=
- Persone fisiche: € 41,=

Rettifica spontanea entro 30 giorni dalla presentazione: nessuna sanzione.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

SERVIZI GENERICI

Intra 1 Quater – Servizi Resi

- Progressivo
- Acquirente: Stato e Codice Iva
- Ammontare delle operazioni in euro
- Riferimento fattura: numero e data
- Codice servizio (codice di 6 cifre – CPA 2008)
- Modalità di erogazione
- Modalità di incasso
- Paese di pagamento

Intra 2 Quater – Servizi Ricevuti

- Progressivo
- Fornitore: Stato e Codice Iva
- Ammontare delle operazioni in euro
- Ammontare delle operazioni in valuta
- Riferimento fattura: numero e data
- Codice servizio (codice di 6 cifre – CPA 2008)
- Modalità di erogazione
- Modalità di incasso
- Paese di pagamento

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Quarter

SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALE									

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Quinquies

SEZIONE 4. RETTIFICHE AI SERVIZI RESI INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ☐ ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	SEZIONE 3 DA RETTIFICARE				ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROSAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	SEZIONE DOGANALE	ANNO	PROTOCOLLO DICHIARAZIONE	PROGR. SEZ. 3	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTALE													

Mod. INTRA-2 Cluster

[illegible]150

Mod. INTRA-2 Quinquies

[illegible]151

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

SERVIZI GENERICI

L'articolo 50, comma 6, del Dl n. 331/1993 afferma che:

*“I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle **prestazioni di servizi** diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.*

(....)

Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario .”.

ELENCHI RIEPILOGATIVI

Operazioni non soggette a imposta nel Paese del destinatario

Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 1

“1. Come è possibile accertare che, per una determinata prestazione di servizio, l’imposta non è dovuta nello Stato membro del committente, in modo da non includere tale operazione negli elenchi riepilogativi?

(...)

Per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque, necessario appurare se per essa è dovuta l’IVA nel Paese di stabilimento del committente.

Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

Nell’ipotesi in cui, invece, **il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro**, il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente.

Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente quando **ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente** in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente.

Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento.

Inoltre, **in mancanza di tale dichiarazione**, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.(...)”

INTRA SERVIZI ACQUISTATI

DATI DA INDICARE: RIFERIMENTO FATTURA

Circolare n. 14/E, punto 2, del 18 marzo 2010

La Circolare citata afferma che:

" Un altro chiarimento è stato richiesto con riguardo ai dati, da inserire nei predetti elenchi, relativi alle fatture ricevute.

A tale riguardo si ritiene opportuno precisare, con riferimento ai **servizi intracomunitari ricevuti**, che il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Quanto sopra vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all'autofatturazione, ai sensi del novellato articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, **sia nell'ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal contribuente estero, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12 marzo 2010, n. 12, par. 3.2."**

NB1: A partire dal 17 marzo 2012, nel caso di fornitori di altro Paese Ue, la procedura della numerazione e integrazione della fattura estera rimane l'unica consentita, salvo nel caso di mancato arrivo della fattura estera (articolo 46, comma 5).

NB2: **in dottrina sono stati avanzati dubbi sul fatto che tale regola di comportamento valga anche a partire dal 17 marzo 2012.**

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CAMBIO DA ADOTTARE

Circ. n. 36/E risposta n. 8

- **ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI** - articolo 43 del Dl n. 331/1993: “3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura. “.
- **CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI** e **PRESTAZIONI DI SERVIZI** - articolo 13 del Dpr n. 633/1972: “4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui e' stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo. “.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

SERVIZI GENERICI

Contenuto: Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

Modalità di erogazione:

39. Per quanto riguarda il campo “Modalità di erogazione”, cosa si intende per istantanea “I” e a più riprese “R”? Se un agente ha un rapporto di collaborazione continuativo con una azienda, occorre considerare tale prestazione “istantanea”, in quanto la stessa si conclude con l’incasso oppure tale prestazione deve essere considerata “a più riprese”, perché il mandato di agenzia è continuativo?

La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di **servizi erogati in un’unica soluzione** (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di **servizi erogati ciclicamente** (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito).

Nel caso prospettato, il contratto di agenzia presenta le caratteristiche dei contratti delle prestazioni di servizio erogate a più riprese.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

SERVIZI GENERICI

Contenuto: Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

40. La pubblicità su cataloghi con più ristampe è da intendersi quale servizio erogato a più riprese?

Benché la fattispecie prospettata non sia del tutto chiara, si ritiene che la stessa possa rientrare tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

41. Nel caso in cui per un recupero crediti relativo ad un solo cliente, un avvocato francese emetta tante fatture, quanti sono gli assegni rilasciati dal cliente, il servizio si intende erogato in un'unica soluzione o a più riprese?

Si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate in un'unica soluzione.

42. Nel caso di un rinnovo di licenza software o contratto di manutenzione, come deve essere intesa l'erogazione del servizio?

Benché la natura dell'attività effettivamente svolta non sia del tutto chiara, si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

SERVIZI GENERICI

Contenuto: Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

Modalità di incasso

33. Quale codice deve essere indicato nel campo “Modalità di incasso” nel caso in cui il corrispettivo della prestazione sia incassato e/o pagato a mezzo di assegno bancario, ricevuta bancaria ovvero con altre modalità? Che differenze ci sono tra le modalità di pagamento “Accredito” e “Bonifico”?

Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il codice B.

In particolare, il bonifico bancario è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro.

Diversamente, l’accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico bancario o dall’accredito in conto corrente, deve essere indicato il codice “X” (altro).

34. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con carta di credito quale codice deve essere indicato?

E’ corretto indicare “A” (accredito) come modalità d’incasso.

35. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con ricevuta bancaria quale codice deve essere indicato?

In tal caso è corretto indicare come modalità di pagamento “X”.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

SERVIZI GENERICI

Contenuto: Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

37. Quali sono gli adempimenti se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento della compilazione degli elenchi Intrastat?

Se il pagamento non è ancora avvenuto il campo “Modalità di incasso” va compilato inserendo dati presunti.

38. Viene emessa una fattura per una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto passivo europeo. Dallo stesso soggetto, in qualità di agente, si riceve una fattura per provvigioni. Il debito e il credito vengono reciprocamente compensati. Quali sono gli adempimenti ai fini Intrastat?

Si ritiene che nel caso prospettato vadano compilati il modello relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e il modello relativo ai servizi ricevuti. Per quanto riguarda la modalità di pagamento, si deve indicare il codice “X”.

Paese di pagamento

36. Cosa si intende per Paese di pagamento?

Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

SERVIZI GENERICI

Contenuto: Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

Acconti

- ACCONTI RICEVUTI A FRONTE DI SERVIZI GENERICI RESI:
 - Entro le ore 24.00 del giorno in cui si ha notizia del pervenuto acconto, occorre emettere fattura articolo 7-ter;
 - Occorre inserire tale fattura nel modello Intra servizi con riferimento al mese di emissione della fattura;
- ACCONTI PAGATI A FRONTE DI SERVIZI GENERICI ACQUISTATI:
 - Sino al 16 marzo 2012:
 - Entro le ore 24.00 del giorno di pagamento, occorre emettere autofattura con Iva (salvo applicabilità norma di esenzione o di non imponibilità)
 - Occorre inserire tale autofattura nel modello Intra servizi con riferimento al mese di emissione dell'autofattura;
 - A partire dal 17 marzo 2012: il pagamento dell'acconto costituisce effettuazione dell'operazione; dalla data di pagamento intercorrono i termini per ricevere la fattura estera (entro la fine del mese successivo) o per emettere autofattura, in caso di mancato ricevimento della fattura estera (articolo 46, comma 5, Dl n. 331/1993).

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

ERRORI OD OMISSIONI

Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

- Contribuente che ha OMESSO DI INCLUDERE in un elenco Intra i dati relativi a prestazioni di servizi – rese o ricevute (in pratica: righe di dettaglio): deve compilare un APPOSITO ELENCO modello INTRA 1 QUATER o INTRA 2 QUATER indicando:
 - Come periodo di riferimento: il mese o il trimestre in cui si è verificata l'omissione;
 - Compilando la SEZIONE 3 del modello
- Contribuente che ha commesso altra tipologia di errore: deve presentare un modello INTRA 1 QUINQUIES o INTRA 2 QUINQUIES, compilando la SEZIONE 4

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CASISTICA OPERATIVA

Nel seguito vengono esaminate le seguenti operazioni:

- Rimborsi spese di vitto, alloggio e viaggio a dipendenti e collaboratori
- Conto lavoro
- Conto riparazione
- Prestazioni di intermediazione
- Trasporti di beni
- Cessione e acquisto software
- Interventi tecnici
- Cessione intracomunitaria congiunta
- Interventi di riparazione relativi ai mezzi di trasporto
- Altri interventi relativi ai mezzi di trasporto

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

RIMBORSI SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO

A DIPENDENTI E COLLABORATORI

Le fatture passive estere concernenti:

- Spese albergo
- Spese ristorante
- Trasporto passeggeri
- Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

essendo relative a SERVIZI IN DEROGA (servizi diversi da quelli dell'articolo 7-ter), presentano i seguenti risvolti:

- possono essere annotate solo in contabilità generale;
- NO Intra servizi;
- possibilità di chiedere il rimborso dell'Iva con la procedura direttiva 2008/9/CE in base alle regole di detraibilità del Paese di sostenimento della spesa

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CONTO LAVORO

Impresa italiana invia materie prime in **conto lavoro a società rumena**. Il trasporto di andata e ritorno è organizzato (a spese) dell'impresa italiana e viene eseguito da vettore rumeno.

La società rumena trasforma le materie prime in prodotto finito e lo invia all'impresa italiana, con addebito del compenso di lavorazione.

Procedura:

- L'impresa italiana nel momento in cui invia le materie prime alla società rumena annota le stesse sull'apposito registro di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993;
- L'impresa italiana, alla scadenza prevista, presenta il modello Intra 1 bis, ai soli fini statistici (se contribuente mensile ai fini Intra cessioni);
- L'impresa italiana, nel momento in cui riceve il prodotto finito scarica l'apposito registro di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993;
- L'impresa italiana, alla scadenza prevista, presenta il modello Intra 2 bis, ai soli fini statistici (se contribuente mensile ai fini Intra acquisti);
- L'impresa italiana emette autofattura articolo 17 del Dpr n. 633/1972, con Iva in relazione al compenso di trasformazione (oppure, numera e integra con Iva la fattura dell'impresa rumena trasformatrice; la Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, risposta n. 3.2 consente tale possibilità) e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; **a partire dal 17 marzo: solo numerazione e integrazione della fattura estera o emissione di autofattura (articolo 46, comma 5, del DL n. 331/1993) in caso di mancato arrivo della stessa; la fattura estera deve pervenire entro il mese successivo all'ultimazione della prestazione;**
- L'impresa italiana emette autofattura articolo 17 del Dpr n. 633/1972, con Iva in relazione al trasporto (oppure: numera e integra con Iva la fattura dell'impresa rumena di trasporti; la Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, risposta n. 3.2 consente tale possibilità) e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; **dal 17 marzo 2012, come punto precedente;**
- L'impresa italiana, alle scadenze previste, presenta il modello Intra servizi (ricevuti)

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CONTO RIPARAZIONE

Impresa italiana invia apparecchiatura in riparazione a fornitore di altro Paese
Ue

ADEMPIMENTI

- Annotazione dell'apparecchiatura sull'apposito registro di carico /scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DI n. 331/1993:
 - Carico all'andata
 - Scarico al ritorno
- Se la riparazione:
 - **È eseguita senza corrispettivo** per obbligo di garanzia: nessun ulteriore adempimento
 - **E' eseguita a titolo oneroso**: emissione autofattura con Iva o numerazione / integrazione della fattura estera con Iva; presentazione del modello Intra servizi; **dal 17 marzo 2012 solo numerazione e integrazione della fattura estera; si applicano le regole previste dall'articolo 46 e 47 del DI n. 331/1993.**

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

INTERMEDIAZIONE

PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE diverse da quelle delle Agenti immobiliari, a partire dal 1° gennaio 2010, sono disciplinate dalla regola generale di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972

L'articolo 9 del Dpr n. 633/1972, afferma che:

"1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

(...)

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), ***nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità;***”.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

INTERMEDIAZIONE

Risoluzione n. 420248 del 30 giugno 1980

I.v.a.. **Servizi di intermediazione nel commercio internazionale.** Beni in esportazione, in importazione o in transito.

Sintesi: L'art. 9, p.7) del D.P.R. n.633 del'72 prevede la non imponibilità I.V.A. delle prestazioni di intermediazione relative ai beni in importazione, esportazione od in transito, compreso il trasporto indiretto , pur rientrando l'acquisto all'estero di prodotti petroliferi destinati all'importazione ovvero ai mercati esteri dopo sosta in depositi nazionali nel campo di applicazione dell'I.V.A. dal punto di vista della territorialità; però avvenendo il pagamento alla partenza della nave dal porto estero non ricorrono le condizioni di applicabilità del beneficio fiscale di cui sopra, mancando il già avvenuto ricevimento di una delle suddette destinazioni doganali.

Testo:

Un professionista, premesso che una Società residente nello Stato esercita attività di intermediazione per conto di committente nazionale, il quale suo tramite acquista all'estero prodotti petroliferi destinati all'importazione nello Stato ovvero ai mercati esteri dopo sosta dei prodotti in questione in depositi costieri nazionali sottoposti a vigilanza doganale, ha chiesto di conoscere se per detta intermediazione ricorra la non imponibilità all'IVA prevista dall'art. 9, punto 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. Al riguardo la scrivente deve preliminarmente osservare che la prestazione in questione rientra nel campo di applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del citato D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche. Ciò posto, per quanto concerne in particolare il prospettato quesito, si fa presente che **l'art. 9, punto 7) prevede la non imponibilità all'imposta delle prestazioni di intermediazione relative ai beni in importazione, esportazione od in transito, ivi compreso il cosiddetto transito indiretto, con il quale e' consentita la sosta dei prodotti in depositi posti sotto la vigilanza doganale e la loro successiva rispedizione all'estero. Ora, poiché, come risulta dall'istanza, il corrispettivo delle prestazioni di intermediazione viene pagato al momento della partenza della nave dal porto estero, nella specie non ricorrono le condizioni di applicabilità del beneficio di cui al già menzionato art. 9, punto 7), in quanto tale beneficio può essere riconosciuto soltanto se le intermediazioni siano direttamente riferibili a beni che, all'atto dell'effettuazione delle prestazioni, abbiano già ricevuto una delle suddette destinazioni doganali.**

-

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

INTERMEDIAZIONE

Risoluzione n. 371951 del 1° ottobre 1981

Iva. Intermediazione relativa a beni in importazione. Condizioni per l'agevolazione iva. Intermediazione relativa a beni in importazione.
Momento di effettuazione dell'operazione. Benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore.

Sintesi: Il semplice deposito delle merci estere in un magazzino soggetto a vigilanza doganale realizza un valido presupposto per il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art.9, punto 7 del DPR 633/72, sia che i beni vengano successivamente importati, sia che vengano rispediti all'estero . Per i servizi di intermediazione relativi a beni "in importazione" può valere, ai fini della non imponibilità di detti servizi, il benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore per conto del quale e' stata effettuata l'operazione di intermediazione .

Testo:

"Con risoluzione n. 420248 del 30/6/1980, la scrivente ebbe a dichiarare, in sostanza, che la non imponibilità all'iva di cui all'art. 9, punto 7 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, si rende applicabile per le prestazioni di intermediazione sempreché i beni oggetto della intermediazione medesima siano già stati dichiarati in dogana in importazione, esportazione o transito ivi compreso, per quest'ultimo, il cosiddetto transito indiretto, con il quale e' consentita la sosta dei beni in depositi posti sotto la vigilanza doganale e la loro successiva spedizione all'estero. Ciò posto la società in oggetto ha chiesto di conoscere: 1) se per i beni di provenienza estera "in transito indiretto" il suddetto trattamento agevolativo competa anche per le prestazioni di intermediazione qualora i beni medesimi vengano immessi in depositi soggetti a vigilanza doganale per essere successivamente importati; 2) se per i servizi di intermediazione relativi a beni "in importazione" possa valere, ai fini della non imponibilità di detti servizi, il benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore, per conto del quale e' stata effettuata l'operazione di intermediazione. Per quanto concerne il punto 1) devesi far presente che il cosiddetto "transito indiretto" - non espressamente menzionato nella legislazione doganale ma che e' stato accolto e recepito nella normativa valutaria - riguarda, come si evince dalla circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi n. 2 del 31 agosto 1981 pubblicata nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 253 del 15 settembre c.a., le merci estere introdotte, in attesa di definitiva destinazione, nei punti franchi, nei depositi franchi, nei magazzini retti a regime di deposito franco e nei magazzini o depositi doganali di ogni specie. Ora, poiché il regime dei "beni in transito" e' espressamente previsto dal citato art. 9, punto 7 del D.P.R. n. 633/72, ne consegue che, allorquando viene effettuato il deposito dei beni in questione in un magazzino soggetto a vigilanza doganale, si realizza, per il solo fatto obiettivo del deposito, il valido presupposto (destinazione doganale) per il riconoscimento in ogni caso della agevolazione sopra menzionata, sia che i beni vengano successivamente importati o rispediti all'estero. In ordine al punto 2), si ritiene di dover precisare, ai fini della non imponibilità delle relative prestazioni di intermediazione, attesa la formulazione della norma contenuta al richiamato articolo 9, punto 7: "servizi di intermediazione relativi a beni in importazione", che possa farsi utile riferimento anche al benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore per conto del quale e' stata effettuata l'operazione di intermediazione .

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

INTERMEDIAZIONE

COMMITTENTE DELLA PRESTAZIONE: IMPRESA ITALIANA

Prestazioni di intermediazione relative a **cessioni intracomunitarie di beni**, con partenza dei beni dall'Italia:

- agente italiano: l'agente deve fatturare la provvigione con applicazione dell'Iva italiana;
- agente di altro Paese Ue: l'agente estero NON deve applicare l'Iva del suo Paese; l'impresa italiana deve emettere autofattura articolo 17 del Dpr n. 633/1972, con Iva (oppure essa può numerare e integrare la fattura estera con Iva; la Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, risposta n. 3.2 consente tale possibilità) e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; l'impresa italiana deve presentare il modello Intrastat servizi ricevuti; **dal 17 marzo 2012, solo numerazione e integrazione**;
- agente di Paese extra Ue: l'impresa italiana, per le provvigioni, deve emettere autofattura con Iva, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.

Prestazioni di intermediazione relative a **cessione all'esportazione di beni**, con partenza dei beni dall'Italia:

- agente italiano: l'agente deve fatturare la provvigione come "operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972";
- agente di altro Paese Ue: l'agente estero NON deve applicare l'Iva del suo Paese; l'impresa italiana, per le provvigioni, deve emettere autofattura articolo 17 del Dpr n. 633/1972, per "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972" (oppure può numerare e integrare la fattura estera, quale "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972" ; la Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, risposta n. 3.2 consente tale possibilità) e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; l'impresa italiana può non presentare il modello Intrastat servizi ricevuti (articolo 50, comma 6, seconda parte); **dal 17 marzo 2012, solo numerazione e integrazione**;
- agente di Paese extra Ue: l'impresa italiana, per le provvigioni, deve emettere autofattura, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 (come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo) quale "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972" e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

TRASPORTI DI BENI

COMMITTENTE DELLA PRESTAZIONE IMPRESA ITALIANA

Prestazioni di trasporto relative a **cessioni intracomunitarie di beni**, con partenza dei beni dall'Italia:

- Trasportatore italiano: il trasportatore italiano deve fatturare il trasporto con applicazione dell'Iva italiana;
- Trasportatore di altro Paese Ue: il trasportatore estero NON deve applicare l'Iva del suo Paese; l'impresa italiana deve emettere autofattura articolo 17 del Dpr n. 633/1972, con Iva (oppure essa può numerare e integrare la fattura estera con Iva) e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; l'impresa italiana deve presentare il modello Intrastat servizi ricevuti; **dal 17 marzo 2012, solo numerazione e integrazione;**
- Trasportatore di Paese extra Ue: l'impresa italiana, per il trasporto, deve emettere autofattura con Iva, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.

Prestazioni di trasporto relative a **cessione all'esportazione di beni**, con partenza dei beni dall'Italia:

- Trasportatore italiano: il trasportatore deve fatturare il trasporto come "operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 2), del Dpr n. 633/1972";
- Trasportatore di altro Paese Ue: il trasportatore estero NON deve applicare l'Iva del suo Paese; l'impresa italiana, per il trasporto, deve emettere autofattura articolo 17 del Dpr n. 633/1972, per "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n.2), del Dpr n. 633/1972" (oppure può numerare e integrare la fattura estera, quale "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 2), del Dpr n. 633/1972") e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; l'impresa italiana può non presentare il modello Intrastat servizi ricevuti (articolo 50, comma 6, seconda parte); **dal 17 marzo 2012, solo numerazione e integrazione;**
- Trasportatore di Paese extra Ue: l'impresa italiana, per il trasporto, deve emettere autofattura, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 (come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo) quale "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 2), del Dpr n. 633/1972" e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Ampliamento dell'ambito geografico di applicazione

La [Circolare n. 37/E](#) a pp. 62-63 afferma c

“È da notare che, dall'introduzione, a partire dal 1993, della nuova disciplina degli scambi intracomunitari, **i concetti di importazione e esportazione assumono rilevanza non più con riferimento al territorio dello Stato, ma con riferimento al territorio comunitario** (che ai fini doganali rappresenta un *unicum*). *In tale prospettiva, è da ritenere che le anzidette previsioni di non imponibilità possano trovare applicazione, per i servizi acquistati da committenti stabiliti nel territorio dello Stato, anche quando le predette fattispecie (esportazione, importazione, transito) si verifichino nel territorio di uno Stato diverso dall'Italia. In tal senso, con specifico riguardo all'allargamento del concetto di “territorio” rilevante ai fini delle esportazioni, la Scrivente si è già espressa con la risoluzione n. 134/E del 20 dicembre 2010, in cui si è chiarito che è qualificabile come cessione all'esportazione il trasferimento di un bene da uno Stato membro verso un Paese extra-Ue. “.*

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Ampliamento dell'ambito geografico di applicazione

Occorre distinguere tra le due tipologie di operazioni:

- **CESSIONI DI BENI MOBILI:**
 - **Sotto il profilo doganale** il concetto di esportazione e di importazione è relativo al territorio Ue;
 - **Sotto il profilo dell'Iva** la cessione all'esportazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) o b), richiede che i beni siano spediti / trasportati con partenza dall'Italia (occorre soddisfare la previsione dell'articolo 7-bis, comma 1);
- **PRESTAZIONI DI SERVIZI:** secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 37 del 2011) la non imponibilità di cui all'articolo 9 del Dpr n. 633/1972 è applicabile con riferimento al territorio Ue.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Trasporti internazionali

ESEMPIO (tratto da Risoluzione n. 134 del 2010)

Impresa italiana acquista merce da un fornitore di altro Paese Ue (resa EXW) e la vende a cliente di Paese extra Ue (resa DAT).

Il vettore (di altro Paese Ue) emette fattura per il trasporto della merce, senza Iva nei confronti dell'impresa italiana.

L'impresa italiana:

- Annota in contabilità generale la fattura di acquisto della merce;
- Numera e integra in base all'articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr n. 633/1972 la fattura del vettore; non presenta il modello Intra servizi;
- Emette fattura per cessione della merce fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

TRASPORTO DI BENI IN ESPORTAZIONE DA ALTRO PAESE UE

Risoluzione n. 134 del 20 dicembre 2010

“... si evidenzia che l'operazione principale consiste nel trasferimento di un bene da uno Stato membro verso un Paese extra-Ue e pertanto è qualificabile come una cessione all'esportazione.

Tale assunto ha una propria base giuridica nella normativa comunitaria.

In particolare, l'art. 146, par. 1, lettera a), della Direttiva 2006/112/CEE, considera tali *“le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità”*.

Pertanto, tenuto conto che la prestazione di trasporto dei beni è collegata ad una cessione all'esportazione, la stessa prestazione gode del regime agevolato di cui all'art. 9, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che considera, *tra l'altro, non imponibili “i trasporti relativi a beni in esportazione”*.

Infine, in relazione agli adempimenti formali, si rileva che per la predetta prestazione di servizio esiste l'obbligo di autofatturazione per il committente nazionale, benché la medesima non sia imponibile (artt. 17, comma 2, e 21, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972). Quanto precede vale a condizione che il prestatore non sia residente nel territorio dello Stato poiché, in caso contrario, si applicano le normali regole in tema di fatturazione.

In merito al quesito posto circa l'obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat, si osserva che il medesimo non sussiste per le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario (art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; cfr. circolare n. 36 del 2010, parte I, punto 5)....”.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Trasporti internazionali

ESEMPIO (tratto da Circolare n. 12 del 2010)

Impresa italiana acquista merce da un fornitore di Paese Extra Ue (resa EXW) e la vende a cliente di Paese extra Ue (resa DAT).

Il vettore (di Paese extra Ue) emette fattura per il trasporto della merce, senza Iva nei confronti dell'impresa italiana.

L'impresa italiana:

- Annota in contabilità generale la fattura di acquisto della merce e la fattura del trasporto;
- Emette autofattura con Iva per il trasporto della merce;
- Emette fattura per cessione della merce fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

TRASPORTO DI BENI IN ESPORTAZIONE DA PAESE EXTRA UE

Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010

3.3 Trasporti extraUe

D: Impresa italiana commissiona una prestazione di trasporto di merci dalla Svizzera alla Turchia. Secondo la nuova disciplina, tale prestazione, ancorché avente ad oggetto beni trasportati fra due paesi extracomunitari, è territoriale in Italia, paese del committente. Ciò premesso, si chiede se si tratti di un'operazione imponibile.

R: *Trattandosi di prestazione di servizi tra due soggetti passivi, dei quali il committente è residente nel territorio dello Stato, la stessa prestazione si considera territorialmente rilevante in Italia.*

Ai fini della individuazione del regime di imponibilità o di non imponibilità della predetta prestazione occorre far riferimento all'articolo 9, comma 1, n. 2) D.P.R. n. 633 del 1972 ai sensi del quale sono operazioni non imponibili " i trasporti relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione".

Nel caso oggetto della domanda, non ricorrono le condizioni previste dalla richiamata norma per applicare il regime di non imponibilità, atteso che i beni trasportati non formano oggetto di una operazione di esportazione, transito, importazione temporanea o definitiva.

Ne consegue che alla prestazione di trasporto oggetto di domanda si applica il regime di imponibilità.

TRASPORTO DI MERCE IN IMPORTAZIONE

ESEMPIO

Impresa italiana acquista merce in Cina (resa EXW) e la vende a cliente francese (resa DAT – terminal porto di Marsiglia).

Il vettore marittimo Extra Ue emette fattura sull'impresa italiana senza applicazione di Iva.

L'impresa italiana:

- Annota in contabilità generale la fattura di acquisto della merce e la fattura di trasporto;
- Emette fattura fuori campo Iva articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972 per la cessione della merce;
- Emette autofattura a fronte della prestazione di trasporto, per operazione non imponibile articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr n. 633/1972, ove riesca a comprovare che il corrispettivo del trasporto ha concorso a formare il valore imponibile dei beni alla dogana francese.

A tale ultimo riguardo la Circolare n. 37/E afferma che:

“Ovviamente, la corretta applicazione della disciplina di non imponibilità sarà provata dalla relativa documentazione doganale, emessa dagli uffici dell'Autorità fiscale dello Stato membro interessato”..

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONE E ACQUISTO SOFTWARE

- Cessione / acquisto di software standardizzato su supporto materiale: CESSIONE /ACQUISTO DI BENI
 - Cessione / acquisto di:
 - Software personalizzato
 - Software standardizzato o personalizzato trasmesso in via telematica
- PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICI (art. 7-ter); obbligo di presentazione del modello Intra servizi.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

INTERVENTI TECNICI

Impresa italiana invia un proprio tecnico presso un proprio cliente impresa tedesca al fine di compiere una manutenzione di macchinari a pagamento.

L'impresa italiana emette fattura non soggetta articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, nei confronti dell'impresa tedesca; alla scadenza prevista presenta il modello Intra servizi.

Impresa tedesca invia un proprio tecnico in Italia, al fine di eseguire una manutenzione su macchinari di impresa italiana, a pagamento.

L'impresa tedesca, con riferimento alla data di ultimazione della prestazione, emette fattura nei confronti dell'impresa italiana, senza applicazione dell'Iva.

L'impresa italiana emette autofattura art. 17 del Dpr n. 633/1972, con Iva (oppure: numera e integra con Iva la fattura dell'impresa tedesca; la Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, risposta n. 3.2 consente tale possibilità) e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; alla scadenza prevista presenta il modello Intra servizi; **dal 17 marzo 2012, solo numerazione e integrazione;**

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

INTERVENTI TECNICI

ESEMPIO

Impresa italiana IT1 incarica altra impresa italiana IT2 di eseguire un intervento di manutenzione in Francia su macchinario (bene mobile materiale) presso il proprio cliente FR (cliente di IT1) soggetto passivo d'imposta in Francia:

- l'impresa italiana IT2 emette fattura con Iva nei confronti dell'impresa italiana IT1, in base alla regola del Paese del committente (prevista dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a, del Dpr n. 633/1972);
- l'impresa italiana IT1 emette fattura non soggetta a Iva articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972) nei confronti dell'impresa francese FR e presenta il modello Intra servizi resi.

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

INTERVENTI TECNICI

ESEMPIO

Impresa italiana viene incaricata da impresa di altro Paese Ue di curare il servizio di assistenza post vendita (interventi di manutenzione sui beni venduti in Italia da parte del committente estero):

- l'impresa italiana emette fattura nei confronti dell'impresa committente estera non soggetta a Iva articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, con presentazione del Modello Intra servizi resi;
- il committente estero, per gli interventi fuori garanzia, emette fattura senza applicazione dell'Iva (del proprio Paese) nei confronti delle imprese italiane presso le quali sono stati effettuati gli interventi;
- queste ultime imprese:
 - emettono autofattura con Iva ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 (oppure numerano e integrano la fattura estera) e la annotano sul registro fatture emesse e sul registro degli acquisti; **dal 17 marzo 2012, solo numerazione e integrazione;**
 - presentano il Modello Intra servizi ricevuti

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONE INTRACOMUNITARIA CONGIUNTA

Esempio:

Società italiana A cede materie prime alla società francese B e le invia alla società italiana C per ordine e conto della società B; la società C, terminata la lavorazione, invia il prodotto finito alla società francese B ed emette fattura nei confronti della società francese B

Svolgimento:

- A invia le MP a C ed emette fattura di cessione art. 41/1/a su B e presenta il modello Intra 1 –bis fiscale
- C annota le MP su apposito registro art. 50/5;
- C, terminata la lavorazione, invia il PF a B ed emette fattura non soggetta art. 7-ter/1/a nei confronti di B;
- C (se soggetto mensile ai fini Intra) presenta il modello Intra statistico di invio dei PF a B (valore MP + compenso lavorazione + spese inoltro sino alla frontiera italiana) e il modello Intra servizi per il compenso di lavorazione
- C scarica il registro art. 50/5

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONE INTRACOMUNITARIA CONGIUNTA

Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010

- 4. Un operatore francese FR1 acquista materia prima da un operatore italiano IT1 il quale, su incarico di FR1, consegna la materia prima ad un altro operatore italiano IT2 per la lavorazione. IT2, una volta effettuata la lavorazione, consegna i beni a FR1. FR1 riceve fattura da IT1 per la cessione del bene e da IT2 per la lavorazione. Si chiede quali siano gli adempimenti ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.**

La fattispecie prospettata è la stessa della esemplificazione commentata nella circolare del 10 giugno 1998, n. 145 (paragrafo 3.2, 1° caso *“Triangolari con lavorazione”*), che va rivista alla luce delle modifiche intervenute nell’ambito della territorialità dei servizi. IT1, pertanto, effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993, per la quale emette fattura nei confronti di FR1 e di conseguenza è tenuto a compilare l’elenco Intrastat relativo ai beni. IT1, inoltre, deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l’operazione con assoggettamento ad imposta.

IT2, soggetto che esegue la lavorazione, è tenuto ai seguenti adempimenti. In primo luogo deve riportare nell’apposito registro delle lavorazioni, di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993, i beni ricevuti da IT1, per conto di FR1.

Quindi IT2 emette fattura per la lavorazione nei confronti del committente FR1 che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di territorialità di cui all’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, è una operazione non rilevante territorialmente in Italia ai fini IVA, che va, comunque, riportata nel modello Intrastat relativo ai servizi resi. Infine, IT2 deve cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni nell’altro Stato membro.